

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

## CXCIV.

## TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Dichiarazione del deputato Pasquali con la quale difende la Commissione per la legge di esenzione delle quote minime d'imposta sui terreni e fabbricati dell'indugio posto nel presentare la relazione. = Approvazione del processo verbale. = Petizioni. = Il deputato Maiocchi raccomanda che sia dichiarato di urgenza il disegno di legge pel riscatto delle strade ferrate romane, presentato nella tornata precedente, e che sia trasmesso alla Commissione del bilancio — Dichiarazione del ministro dei lavori pubblici, Mezzanotte — La proposta del deputato Maiocchi, relativa all'urgenza, è approvata — Quanto alla seconda proposta, per la trasmissione del disegno di legge alla Commissione del bilancio, il deputato Sani vi si oppone, e ne adduce le ragioni — Il deputato Maiocchi ritira la sua proposta. = Verificazione di poteri — Proclamasi eletto Pompeo Alvisi a deputato del collegio di Feltre. = votazione a scrutinio segreto della proposta di legge pel condono dei debiti di massa dei militari congedati. --- Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso — Il deputato Puccioni combatte la proposta di legge in nome del principio di libertà, e perchè, a suo avviso, eccede i confini delle attribuzioni dello Stato — Il deputato Cucchi Luigi dice che darà il suo voto favorevole alla legge, e propone che in questa occasione si modifichi una disposizione del regolamento dello stato civile. --- Il deputato Piccardi presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Toscano Pietro. = Risultato della votazione sul disegno di legge pel condono dei debiti di massa dei militari congedati. = Il presidente legge un articolo proposto dal ministro guardasigilli in aggiunta al disegno di legge relativo al matrimonio civile — Il deputato Varè, prendendo argomento dalla assoluta indipendenza reciproca fra la Chiesa e lo Stato, parla contro il disegno di legge — Considerazioni del deputato Indelli in favore del disegno di legge — Il deputato Minghetti spiega i concetti a cui era informata la proposta di legge presentata dal ministro Vigliani, e si dichiara contrario alla proposta che è in discussione — Il deputato Muratori, con molte considerazioni, dimostra la necessità e l'opportunità che la proposta di legge sia approvata.*

La seduta ha principio alle ore 2.

Il segretario Del Giudice dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PASQUALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasquali ha facoltà di parlare sul processo verbale.

PASQUALI. Non intendo di fare una rettificazione al verbale, ma desidero far solo una dichiarazione.

Ieri, momentaneamente assentatomi dall'Aula, non fui presente allorché l'onorevole presidente accennava al numero di 14 relatori che non avevano ancora presentato le loro relazioni. Tra i 14 nominava anche me. Se fossi stato presente avrei detto ieri quello che intendo dire ora, cioè che fin

dal 1° aprile ultimo scorso, per ordine della Commissione che mi nominava relatore, chiesi all'onorevole ministro delle finanze i dati statistici attinenti alla legge per la esenzione delle quote minime dell'imposta sui terreni e sui fabbricati. Oggi, 14 maggio, questi dati non furono ancora mandati dal Ministero alla Commissione, perchè non tutti i sessantanove intendenti di finanza d'Italia hanno risposto alla circolare ed ai telegrammi ministeriali.

Non è quindi per fatto del relatore che devesi lamentare il ritardo, ma, dirò, che questo proviene... da necessità delle cose.

PRESIDENTE. Si terrà conto della dichiarazione dell'onorevole Pasquali, che il ritardo nella pre-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

sentazione della relazione a cui egli accennò non avvenne per negligenza di alcuno, ma per forza maggiore.

**MAZZARELLA.** Forza maggiore ministeriale. (*Siride*)

**PRESIDENTE.** Intanto il processo verbale s'intenderà approvato.

**INCAGNOLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Sul verbale?

**INCAGNOLI.** No.

**PRESIDENTE.** Allora abbia pazienza un momento, lasci compire le operazioni preliminari e poi le darò facoltà di parlare.

**MAZZARELLA.** C'è tanto tempo che si può aspettare.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura del sunto delle petizioni.

2101. I commercianti, industriali e proprietari di Roma s'associano alla petizione inoltrata dai componenti la Camera di commercio, diretta ad ottenere respinto lo schema di legge per il riordinamento degli istituti d'emissione per le irreparabili sciagure che ne deriverebbero dalla sua attuazione, e domandano si provveda all'urgente necessità di prorogare il corso legale dei biglietti delle sei Banche esistenti onde evitare una catastrofe finanziaria.

2102. La Giunta comunale di Cortona, provincia di Arezzo, fa istanza perchè venga sollecitamente provveduto alla sistemazione idraulica della Valle di Chiana.

L'onorevole Majocchi ha facoltà di parlare.

**MAIOCCHI.** Ieri, come risulta dal processo verbale, l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha presentato un disegno di legge per la sanzione della convenzione 21 novembre 1873, per il riscatto delle strade ferrate romane. Siccome già altra volta e da molti oratori di questa Camera e dalla stampa periodica io ho rilevato la necessità di trattare al più presto questo argomento, così invocherei dalla Camera che volesse dichiarare d'urgenza quel disegno di legge, ed anzi che le piacesse di mandarlo alla Commissione del bilancio, la quale si è occupata più volte di quest'affare nell'interesse del tesoro.

Io spero che l'onorevole ministro dei lavori pubblici acconsentirà, considerando i molteplici rapporti che ci sono in contestazione, e anche, direi, il prestigio e la moralità del Governo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Incagnoli, intende parlare sullo stesso argomento?

**INCAGNOLI.** Voleva fare la stessa proposta messa avanti dall'onorevole Maiocchi; avendomi egli preceduto, mi associo in tutto alla sua opinione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**SANI.** Chiedo di parlare.

**MEZZANOTTE, ministro dei lavori pubblici.** Io non mi oppongo alla proposta fatta, ma me ne rimetto

interamente al giudizio della Camera, la quale è giudice di scegliere la via ordinaria o l'eccezionale per l'esame del disegno di legge del quale si tratta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maiocchi propone che il disegno di legge presentato ieri dall'onorevole ministro dei lavori pubblici per il riscatto delle strade ferrate romane sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata. (È accordata.)

Inoltre, l'onorevole Maiocchi fa un'altra proposta, ed è che per l'esame di questo disegno di legge si deleghi la Commissione generale del bilancio. È su questa proposta che intende parlare l'onorevole Sani?

**SANI.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**SANI.** Voleva dire solamente che non conoscendo da molto tempo le consuetudini della Camera, non so se ci siano precedenti i quali possano consentire di accettare adesso questo temperamento speciale per la legge di cui si tratta; ma mi pare che la Commissione generale del bilancio non abbia che fare con quest'esame di un disegno di legge tutto speciale, che d'altra parte non vi siano ragioni sufficienti per sottrarlo alla procedura ordinaria degli uffici. Mi opporrei per conseguenza che questo disegno di legge venisse rimandato alla Commissione generale del bilancio.

**MAIOCCHI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli, onorevole Maiocchi.

**MAIOCCHI.** Io ho aggiunto che desiderava che questo disegno di legge fosse mandato all'esame della Commissione del bilancio, la quale so che ha dovuto già occuparsi di questo argomento, trattandosi della spesa di 3 milioni per il riscatto. Mi sembrava che quella Commissione fosse la più competente per esaminare tale questione.

Del resto, mi rimetto al giudizio della Camera quanto a questa proposta.

**PRESIDENTE.** Persiste nella sua proposta, onorevole Maiocchi?

**MAIOCCHI.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** La ritira.

Dunque il disegno di legge è dichiarato di urgenza.

È pervenuta alla Presidenza la seguente comunicazione della Giunta delle elezioni:

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 14 corrente ha verificato non esservi proteste contro i processi verbali della elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto, ha dichiarata valida l'elezione medesima. Collegio di Feltre, eletto il signor Pompeo Alvisi. »

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

comunicazione e proclamo eletto a deputato del collegio di Feltre l'onorevole Pompeo Alvisi.

MAZZARELLA. Restiamo in famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge pel condono dei debiti di massa dei militari congedati.

Si procede all'appello nominale.

QUARTIGRI, segretario. (Fa la chiama)

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALL'OBBLIGO DI CONTRARRE IL MATRIMONIO CIVILE PRIMA DEL RELIGIOSO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso.

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti.

L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare.

PUCCIONI. Signor presidente. Dicono che la notte sia foriera di buoni consigli; ma dubito che a me non lo sia stata. Se avessi potuto parlare ieri, mi sarei limitato ad una semplice dichiarazione del mio voto; ma le 24 ore decorse mi hanno quasi imposto il bisogno di non limitarmi ad una semplice dichiarazione, ma di giustificare il voto che io avrei dato; bisogno che in me si fa più imperioso, quando considero il precedente che mi lega, e gli avvenimenti politici che si sono verificati da alcuni anni in poi.

Il relatore diligentissimo della Commissione ha avuto la cortesia di ricordare che nella tornata del 19 aprile 1871, discutendosi il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, io ebbi ad oppormi ad una proposta conforme al disegno di legge presente messa innanzi dall'onorevole Crispi, che mi duole di non vedere qui presente, e più me ne duole per le ragioni che da noi lo allontanano. Ora parve a me che fosse un debito mio il dichiarare pubblicamente che, nonostante gli eventi politici maturatisi nel 1876, io, uomo del 18 marzo, anc'oggi rimango fedele alla mia bandiera ed ai miei principii. Ed è per questo che ho desiderato di spiegare il mio voto e le ragioni che a questo mi inducono.

Nella presente discussione non seguirò i voli mistici a cui si sono abbandonati e l'onorevole Mazzarella e l'onorevole Bortolucci. L'onorevole Mazzarella ravvisava in questa legge un principio eminentemente educativo. A dir vero, di questa educazione data colle multe e col carcere, io mi curo poco.

L'onorevole Bortolucci partiva da un ordine di

idee il quale, m'affretto a dichiararlo, è essenzialmente contrario all'ordine delle idee in nome delle quali combatto il disegno di legge. L'onorevole Bortolucci non vede nel matrimonio che una istituzione eminentemente religiosa. (*Interruzione dell'onorevole Bortolucci*) Mi perdoni l'onorevole Bortolucci, ma credo di non andare errato affermando che il senso del suo discorso era questo: che cioè la istituzione del matrimonio è istituzione eminentemente religiosa e dev'essere lasciata regolare essenzialmente dall'autorità ecclesiastica.

BORTOLUCCI. No, no!

PUCCIONI. Se questa non è la sua opinione, tanto meglio. (*Si ride*) Mi piace però di dichiarare ch'io non partecipo a queste idee; che combatto questa proposta di legge per quelle stesse ragioni per la quale ebbe ieri a combatterla con efficacia l'onorevole Arisi, per quegli argomenti coi quali la combatterà forse l'onorevole mio amico Varè.

Noi abbiamo, o signori, qui dinanzi una legge, la quale interessa grandemente un principio di libertà. E mi preme dire che sostengo un principio di libertà, e perchè ai tempi che corrono è facile far passare per clericale uno che avversi una proposta alla quale la corrente si mostra favorevole, e perchè oggi le opinioni spesso si giudicano o dalla parte in cui siede in questa Camera l'oratore e perfino anche dalla provincia in cui sortì i natali.

Fatte queste dichiarazioni, quasi come esordio al mio discorso, esprimo subito la mia opinione. Credo che il disegno di legge sia in manifesta contraddizione del sistema di libertà. Educato alla scuola dell'onorevole Ricasoli; convinto che le professioni religiose debbano considerarsi come associazioni legali nello Stato; che queste come associazioni legali debbono avere intera la libertà, purchè non offendano la libertà dello Stato; ascritto sempre a quella massima per la quale l'onorevole Minghetti, lo ricordo con onor mio, ebbe a presentare una proposta nel 1870, da tradursi in legge, sono persuaso che lo schema presente contraddica a quel principio, e mi sforzo in poche parole di dimostrarlo.

Penso che una delle più grandi conquiste dell'epoca presente sia consistita nell'aver sottratto la istituzione del matrimonio all'impero dell'autorità ecclesiastica, e di aver del matrimonio fatto un istituto essenzialmente civile.

La legge civile ha riconosciuto ch'essa doveva regolare questo contratto, e ch'essa sola aveva l'autorità di farlo, perchè dal medesimo derivava la famiglia, ch'è il cardine della società. La legge civile ha inoltre riconosciuto che l'autorità ecclesiastica non poteva nello Stato ingerirsi di questa materia;

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

e quindi ha con opportune e sapienti norme regolato tutto quanto s'attiene al matrimonio considerato come istituto civile. Il Codice civile nostro nell'applicare queste riforme, ha fatto un passo più oltre di quello a cui si fossero spinte fino allora le legislazioni nostrane e straniere. Esso ha separato assolutamente l'elemento religioso dall'elemento civile; non s'è preoccupato di quello che s'atteneva all'adempimento del rito religioso, rilasciando questo alla coscienza dei contraenti; ha voluto che il solo matrimonio compiuto colle forme stabilite dallo Stato, dovesse essere considerato come atto a produrre effetti civili.

Quando io penso, signori, che questa riforma è stata salutata da tutta l'Europa come uno dei più grandi progressi della nostra legislazione civile; quando io considero che il Codice nostro ebbe appunto, in grazia di questa solenne separazione della Chiesa dallo Stato, la fama di uno dei Codici più liberali d'Europa; quando mi domando se a questo principio di progresso che ha informato il Codice, sia ossequente il disegno di legge che ora noi discutiamo: la risposta che mi faccio non può essere che sconsigliante.

Mai come oggi, o signori, in me ed in tutti voi dev'esser vivo il rammarico per la perdita dell'uomo egregio, che ebbe tanta parte nella compilazione del Codice civile. Certo l'onorevole Pisanelli, di cui tutti compiangiamo la perdita, nol disse, perchè egli era tanto modesto quanto dotto. Ma, se considero il titolo del Codice civile che riguarda il matrimonio, devo pensare che egli aveva fatto un *monumentum aere perennius*, e che egli non avrebbe creduto che pochi anni dopo si sarebbe lacerata una delle pagine più gloriose della nostra legislazione. (Senso)

E com'è (mi domanderete) che l'attuale disegno di legge laceri questa pagina? Com'è che esso costituisce un regresso di fronte ai principii stabiliti dal Codice? È facile spiegarlo.

Ieri l'onorevole Mazzarella diceva che, se egli avesse dubitato che con questa proposta noi entrassimo in sagrestia, egli ne avrebbe subito ritratto il piede. Ahimè! onorevole Mazzarella; noi andiamo più oltre che in sagrestia; entriamo in chiesa. E quando parlo di chiesa, parlo del tempio israelitico, parlo del tempio protestante, parlo insomma di tutte le professioni religiose. Noi entriamo in chiesa, perchè noi imponiamo all'autorità religiosa di sottoporre alle prescrizioni dell'autorità civile il rito, cosa che riguarda unicamente ed essenzialmente il potere suo; noi entriamo in chiesa perchè diciamo che l'autorità religiosa non può celebrare il matrimonio, se non quando l'autorità civile ne ha preceden-

temente consentita la celebrazione. E ben disse l'onorevole Carrara, di cui è stata con molta opportunità citata in quest'Aula l'autorevole parola più volte (sebbene si sia voluto da taluno, perfidiando, affermare che scriveva *pro domo sua*, dimenticando che se il Carrara, quando scrisse si trovava in condizione di avere contratto un matrimonio religioso, poscia regolarizzò codesto vincolo, e tenne ferme e salde le sue opinioni), ben disse, io notava, l'onorevole Carrara che la legge civile creando impedimenti al matrimonio diversi da quello della legge ecclesiastica, appariva evidente che il matrimonio ecclesiastico veniva posto in balia dell'autorità laica, perchè agli impedimenti che la legge canonica all'unione stabilisce di cui lo Stato non si preoccupa, si sarebbero aggiunti tutti gli altri impedimenti che la legge civile ha sanciti.

Se questo non sia entrare in chiesa, non so davvero, signori, quando si possa dire che il legislatore vi entri. Laonde, sotto quest'aspetto generale mi pare che il disegno di legge pecchi in quanto che sconfini dalle legittime attribuzioni dello Stato. Non nego la teoria, e veggio con molto piacere che vi si è raccomandato anche l'egregio relatore, la quale insegna che il principio della libera Chiesa in libero Stato può trovare una limitazione, quando l'autorità religiosa diventa così potente da mettere in pericolo l'autorità dello Stato; ma mi domando se questo sia veramente il caso in cui siffatto pericolo si sia manifestato, ed in cui l'intervento della autorità civile possa essere legittimato e giustificato.

Ho udito parlare, e questo è il fondamento, anzi il punto di partenza del disegno di legge, ho udito parlare d'un numero straordinario di matrimoni irregolari; ma a questo fatto contrappongo alcune considerazioni.

Prima di tutto non so comprendere perchè tanta meraviglia per questi matrimoni irregolari, vale a dire pei matrimoni consacrati dall'autorità religiosa, ma non consacrati dalla legge, che in questi ultimi 14 anni si sono compiuti. Dico che non comprendo la meraviglia degli avversarii, perchè, se eglino avessero pensato al profondo mutamento che nel 1865 abbiamo introdotto nella legislazione, si sarebbero convinti che naturali effetti di quel mutamento sono gli inconvenienti che ora si lamentano.

Fino al 1865, ch'io mi sappia, non vi era parte d'Italia nella quale il matrimonio potesse essere considerato come istituto essenzialmente civile; in tutte le parti d'Italia il matrimonio era principalmente regolato dalla legge ecclesiastica; in taluni luoghi, è vero, si esigevano registrazioni del matri-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

monio, in altri si voleva la promessa di matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile: ma il matrimonio era sostanzialmente celebrato nel tempio. Ora, nel 1865 che abbiamo fatto? Abbiamo posto fuori l'autorità religiosa, al sacramento abbiamo sostituito per la legge il contratto; abbiám voluto che la legge civile imperasse in questa materia sola ed assoluta.

Quando voi considerate, o signori, la condizione in cui si trova l'Italia, nella quale la maggior parte dei suoi abitanti sono analfabeti, e quindi facile preda a perfide suggestioni; quando voi pensate al tempo in cui si applicò questa riforma, cioè a dire allorchè l'autorità politica e l'autorità ecclesiastica erano in aperto conflitto fra loro; quando voi riflettete a tutto questo non vi maraviglierete certamente degli effetti che la legge ha prodotto.

Dovreste piuttosto maravigliarvi che, date le condizioni in cui la legge fu promulgata ed applicata, gli effetti non siano stati più gravi di quelli che oggi tutti deploriamo.

Ma v'ha un'altra considerazione, che, a mio avviso, ha una grande importanza e che merita di essere sottoposta al vostro esame. Se la legge non è stata sempre eseguita, credete voi che debba ascrivere intieramente a colpa dei cittadini o anco del clero se vi piace, sebbene realmente il clero gravi opposizioni non vi abbia fatto? E non pensate alla condizione in cui, specialmente nelle campagne, si trovano i cittadini del regno, i quali tanto hanno facile l'accesso alla casa del loro pastore, e tanto trovano agevole per parte sua l'adempimento delle formalità tutte che accompagnano la celebrazione del matrimonio ecclesiastico, altrettanto difficile, e non solo difficile (quello che più importa) dispendiosa, trovano la celebrazione del matrimonio civile?

Io non intendo con questo fare una acerba critica della legge; intendo solo di constatare che nella legge vi è una grave mancanza, mancanza alla quale con molta opportunità provvede il disegno di legge in discussione in uno dei suoi articoli, dichiarando che tutti gli atti dello stato civile per le persone povere e nullatenenti si devono rilasciare con affrancamento di tasse. Se questo si fosse fatto quando il matrimonio civile è stato introdotto, credetelo, o signori, moltissime delle difficoltà che si sono verificate per celebrarlo, sarebbero state allontanate.

Dunque io, lo ripeto, non trovo grandi ragioni per maravigliarmi dei risultati che si sono ottenuti; nè la cifra dei matrimoni irregolari, per quanto grave, mi spaventa. Comincio dal dire che non ho gran fede nelle statistiche: non l'ho in generale, perchè so come si fanno: non l'ho nel caso nostro,

perchè ho veduto pubblicato in una delle effemeridi più autorevoli di questa capitale un prospetto contenente una statistica dei matrimoni celebrati in Italia dal 1865 al 1877, compilato dal ministero di agricoltura e commercio. Ora se confronto quel prospetto con l'altro che ci ha presentato il guardasigilli e che è unito allo schema di legge, trovo che le cifre non combinano: e che fra l'una e l'altra statistica vi è una differenza nullameno che di circa 85 mila matrimoni! Nè basta. Uno dei nostri colleghi, che si diletta di questi studi, mi diceva ieri aver rifatto i conti sulla statistica unita al disegno di legge, e sapete qual è stato il risultato dei suoi studi? Nientemeno che nella giurisdizione di una o due Corti di appello... (*L'onorevole Odiard pronuncia qualche parola*)

In quella di Milano e Torino, mi suggerisce l'onorevole Odiard, si verificò questo fatto, che cioè dal 1865 al 1877 si sarebbero regolarizzati col matrimonio civile un numero doppio di matrimoni religiosi; in altri e più chiare parole dalla statistica risulterebbe che i matrimoni sanati erano due volte più dei sanabili. (*Si ride*) Spiegate mi, se vi riesce, questa anormalità, ed allora potrò dar fede alle vostre statistiche.

Ma io voglio ammettere, ammetto anzi, che il male ci sia, che siano 120,000 (se non isbaglio è questa la cifra a cui li fa ascendere la Commissione) il numero dei matrimoni semplicemente religiosi celebrati in Italia nel corso di questi quattordici anni. Ma qual conseguenza trarrete da ciò, o signori? Se ne dovrebbe trarre naturalmente una conseguenza più logica, o, se non più logica, più recisa e più netta, di quella che si ricava da questo disegno di legge: bisognerebbe promulgare una legge contro il concubinato: e questa legge contro il concubinato colpirebbe la unione semplicemente religiosa o, come si suol dire, il concubinato civile, e sarebbe una legge che abbraccerebbe il concubinato vero e proprio, vale a dire quelle unioni che non sono protette nè dalla legge religiosa, nè dalla legge civile. Vi sentite voi l'animo di far questa legge? No; e si capisce che a tanto non possiate giungere. E se non vi sentite da tanto, vorrete dunque colpire il solo concubinato civile, quello che nasce dalla unione semplicemente religiosa? E quale è il sistema a cui si appiglierebbe il legislatore italiano col disegno di legge in esame?

Il sistema del disegno di legge è molto semplice: ma se è semplice non è conforme alle buone tradizioni giuridiche: si vuole imporre che il matrimonio civile preceda sempre il matrimonio religioso; si crea un reato nel fatto della celebrazione del matrimonio religioso, se il matrimonio civile non lo ha

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

preceduto. Ho già dimostrato che la prima disposizione urta nel principio della libertà; vediamo se la seconda, quella colla quale si fa seguire una sanzione penale al precetto della legge (chè altrimenti la Commissione potrebbe rispondermi la sanzione non avrebbe efficacia) sia corretta e risponda al concetto giuridico del reato.

Un reato! Ma, o signori, la scuola liberale in materia penale insegna che ciò che deve essere più di ogni altra cosa tenuto in onore e rispettato è la sovranità del diritto. La scuola liberale in materia penale insegna che dove non vi è diritto aggredito o violato, là reato non è. Ora ditemi quale è il diritto aggredito o violato nella sola celebrazione di un matrimonio religioso. Siamo franchi, o signori; diciamo la cosa come deve esser detta: voi istituite un reato di mera creazione politica, e dimenticate che dei reati di mera creazione politica in Italia ce ne sono abbastanza, perchè le leggi nostre non ne difettano, anzi abbondano di queste creazioni; e dimenticate altresì che non è buona regola di legislazione lo accrescere il numero di questi reati, ai quali non risponda la violazione o l'aggressione di un diritto individuale o sociale. Ma la Commissione mi risponde subito, e mi dice: che l'aggressione del diritto vi è.

Io ho trovato nella relazione dell'onorevole Parenzo, e che mostra l'acume del suo ingegno, questa dichiarazione che, lo dico francamente e non se ne abbia a male l'onorevole relatore, mi ha fatto trascorrere; il reato c'è, e la legge interviene perchè essa vuole impedire la pretesa dei cittadini di creare una famiglia, la quale non corrisponde alla famiglia dalla legge stabilita. Queste sono presso a poco le parole che si leggono nella relazione; e per essere più esatti leggiamo il testo:

« Ciò che si vuol punito è la pretesa del sacerdote e degli sposi, anche se animati dalle migliori intenzioni, anzi a maggior diritto in questo caso, di porsi al di fuori e al di sopra delle leggi, di creare una famiglia legittima al di fuori delle istituzioni prescritte dallo Stato, di usurparne le attribuzioni ed i poteri. »

Mi pare adunque di essere stato esatto. E ora io vi domando: vi è qui l'essenza di un reato? Traduciamo in termini giuridici il concetto della Commissione. A che approda? Voi trovate nel fatto del sacerdote e degli sposi un tentativo di violare la legge e di creare una famiglia illegale al di fuori dell'orbita della legge.

Se questo è, e tale è il vostro criterio, tollerate che vi ricordi quel principio di diritto notissimo, il quale insegna che i tentativi i quali si estrinsecano con mezzi non idonei al conseguimento del fine che

l'agente si è proposto, non sono stati mai puniti, nè considerati come punibili. Dato quel fine che supponete nel sacerdote, negli sposi e nei testimoni, sono idonei i mezzi che si adoperano per conseguirlo? No, perchè la legge dichiara che la sola famiglia legittima riconosciuta dallo Stato è la famiglia che nasce dal matrimonio civile. Dunque voi punite un tentativo il quale si estrinseca con mezzi non idonei a conseguire il fine dell'agente. (*Senso*)

Mi pare che questa considerazione debba mostrarvi la gravità dell'errore cui volete trascinarci.

Ma si replica: noi crediamo che sia opportuno l'intervento del legislatore, perchè ci sono i diritti della donna e della prole che devono essere tutelati.

Diritti della donna e della prole! Dei diritti della donna, se non sbaglio parlò anche ieri l'onorevole Mazzarella.

MAZZARELLA. Un pochino. (*ilarità*)

PUCCIONI. Un pochino sia; egli lamentò l'eccesso della virilità (è la parola che egli adoperò) e dubitò che la donna potesse rimanere troppo spesso in balia dell'uomo se non si provvede.

Ma io rispondo con un dilemma, o la donna è maggiore di età, o è minore. Se è maggiore d'età *vigilantibus jura succurrunt*.

MAZZARELLA. Il *vigilantibus* viene a proposito. (*ilarità*)

PUCCIONI. *Vigilantibus jura succurrunt*; dunque sta ad essa il tutelarsi, poichè l'ignoranza della legge non si presume e la donna maggiore non può farsi schermo della sua passione prima e della ignoranza della legge poi. E allora con qual ragione volete spingere sì larga tutela a favore della donna maggiore che non può ignorare la legge, che ha il dovere di sapere ciò che la legge prescrive?

O la donna è minore, ed allora vi sarà l'autorità tutoria, o l'autorità paterna le quali per lei invigileranno, e la salveranno dall'abisso in cui essa può cadere.

Ma un'altra considerazione ricorre, e questa è suggerita dall'onorevole Carrara, a sostegno del nostro assunto.

Voi vi preoccupate tanto della condizione della donna, temete che la donna possa essere circonvenuta dalla seduzione straordinaria che nasce dal fatto della celebrazione di un matrimonio religioso. Ebbene avete nella legge penale una disposizione, la quale stabilisce che colui il quale trae alle sue voglie una vergine allettandola con promessa di matrimonio fatta in presenza di testimoni, è colpevole di stupro e come tale sottoposto a pena.

Egli è ben vero che la giurisprudenza ha ritenuto (e questa è teoria alla quale non posso inchinarmi e parmi poterlo dire in questa aula legislativa) che la

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

celebrazione del matrimonio religioso non è equiparabile alla promessa fatta dinanzi a due testimoni.

In ogni modo nelle disposizioni della legge vigente parmi siavi tutela bastevole per la donna: se non bastasse, se la interpretazione data mettesse in chiaro la insufficienza di quella disposizione, chi vieta a voi di riconoscere con atto legislativo che la celebrazione del matrimonio religioso agli effetti del reato di stupro, vale assai più della promessa solenne di sponsali fatta in presenza di due testimoni?

Dei diritti della donna adunque parmi aver parlato abbastanza.

Veniamo ai diritti dei figli.

Quali diritti? Quando e come i figli acquistano diritti? Li acquistano in due modi: o dalla paternità naturale, o dalla paternità legittima e civile. I diritti della paternità naturale, la celebrazione del matrimonio puramente religioso li toglie? No. I diritti della paternità civile e legittima d'onde derivano? Derivano dalla procreazione legittima, vale a dire dalla famiglia riconosciuta e consacrata dalle forme stabilite dal Codice civile. Dunque quando voi mi parlate della condizione in cui si trova la prole nata da un matrimonio semplicemente religioso, voi non mi provate che sia pregiudicato alcun diritto della prole medesima: dite piuttosto che la prole aveva la speranza di un diritto, ma nient'altro, e che piace a voi provvedere a che questa prole cambi questa speranza nel vero diritto. Ma lo potete? Siamo in tema, ricordatelo, di contratto: ed io non ho mai saputo che il legislatore possa obbligare il cittadino a contrattare.

Voi non potete costringere il padre di famiglia a spingersi fino al punto a cui lo volete spingere, perchè siamo in una materia essenzialmente volontaria, e perchè nessuno può far colpa ad un individuo dell'azione negativa di un contratto. La formola è questa: voi create colla legge attuale un delitto per l'azione negativa del cittadino nell'esecuzione di un contratto.

Mi pare quindi che con questo progetto di legge si devii dai principii più elementari che regolano il giure civile e penale.

Ma vi è un altro punto sul quale richiamo la vostra cortese attenzione.

Con qual fronte e con qual principio, colla vostra legge, voi potrete ritenere colpevole di questo reato di mera creazione politica da voi formato il ministro del culto?

Ma, buon Dio, o io non so più discernere che cosa è un reato, o io debbo dirvi che nell'adempimento di un ufficio non si può trovare la violazione della legge. Qualunque sottigliezza, qualunque so-

fisma vogliate mettere in campo, non uscite mai da questa conseguenza; che cioè il ministro del culto esercita un diritto derivante dal carattere di cui è rivestito; *qui iure suo utitur* non commette reato, e voi non potete, senza fare un atto tirannico, imporre a cotesto ministro del culto che l'esercizio del suo ufficio sia fatto in un modo, e in un tempo, o in un altro.

Anche la stessa Commissione si è dovuta preoccupare delle difficoltà gravissime che sorgeranno nell'applicazione pratica di questa legge. Essa ha dovuto domandarsi se non si dovessero introdurre alcune eccezioni, quando si trattava di matrimoni, i quali fossero celebrati al letto di un morente, di quei matrimoni *in extremis* come si chiamano con formula tecnica. E lo ha negato.

Avrete un bel negare al ministro del culto la facoltà di unire due persone che in quell'estremo momento vogliono santificare un nodo che era semplicemente naturale.

Sapete che cosa avverrà? O avverrà un turbamento delle coscienze di codeste persone e codesto turbamento sarà creato non dal ministro del culto, ma dal legislatore; o altrimenti andrete incontro ad un pericolo da cui bisogna guardarsi, quello cioè di aver fatto una legge la quale non sarà applicabile.

Prima ipotesi: voi avrete creato una perturbazione delle coscienze, perchè se il ministro del culto si sottoporrà alla legge civile e a quel morente negherà la santificazione del nodo naturale che egli gli chiede, il ministro del culto sarà pure tratto dalla stessa natura del suo ministero a negare a codesto morente gli altri conforti che in quei momenti supremi egli richiederà. Lo so, molti potranno dire: noi non ci dobbiamo occupare di quello che avverrà nella camera di un credente; sarebbe questo un cattivo sistema. La legge non se ne deve occupare è vero, ma nè in un modo nè nell'altro. Non deve sorpassare il limitare della camera di codesto credente e imporre la sua volontà, quando questa volontà può turbare la coscienza di lui.

L'altra ipotesi è questa: ammettete il caso che il ministro del culto abbia più coraggio di quello che nella prima ipotesi ho immaginato, e che ad onta della legge sposi codesto credente. Oh! vivaddio, traducete codesto ministro del culto dinanzi al tribunale e quando egli ai giudici dirà: ma io nell'esercizio del mio ministero, nella mia coscienza come ministro del culto, ho creduto di fare opera santa e giusta, e nel benedire un nodo, che era soltanto naturalmente creato, ho creduto di adempiere al mio ufficio, anzi ad un mio dovere; credete voi che vi saranno tribunali, i quali oseranno censurare

l'atto di codesto ministro del culto; o non credete piuttosto che i tribunali troveranno tutte le scappatoie per assolverlo; e diranno che egli non ha commesso il reato, perchè non era in dolo? E notate l'altro errore giuridico in cui voi incappate: siamo in termini non di vero e proprio reato; siamo in termini di contravvenzione; quindi neppur la buona fede basterebbe, secondo le regole di diritto, a scusare il contravventore o il trasgressore; ma i tribunali codesta buona fede ammetteranno, e, malgrado vostro, assolveranno l'imputato. (*Sensazione*)

Ecco, o signori, a quali conseguenze voi scendete, quando volete aggravare la mano anche sopra il ministro del culto interdicensi l'esercizio del suo ufficio.

Tanto è vero questo, che a dimostrare viemmeglio il mio assunto, non ho che a citare un esempio.

Voi non direte certamente che in materia di abusi per parte dei ministri del culto, il mio onorevole e dottissimo amico, che mi spiace di non veder qui presente, l'onorevole Mancini, sia stato peritoso. Or bene, l'onorevole Mancini ha presentato su questa materia un altro progetto di legge...

DI SAMBUY. Molto diverso.

PUCIONI. Molto diverso, dice l'onorevole Di Sambuy ed ha ragione. Molto diverso, perchè rispetta almeno il principio che questo viola; or l'onorevole Mancini, che aveva gagliardamente sostenuto innanzi al Parlamento, il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti, non ha introdotto nella proposta da lui fatta sul nostro tema una sanzione, la quale applicasse una pena al ministro del culto, che benedisse un matrimonio semplicemente religioso.

Sapete quando l'onorevole Mancini, ha trovato nel ministro del culto imputabilità? Quando si è potuto verificare che esso avesse eccitati gli sposi alla disobbedienza della legge civile, e avesse fatto sì che gli sposi non si unissero civilmente. Ed allora capisco la pena! Allora sta bene; perchè allora vi sarà l'eccesso, l'abuso; ma nel caso generale abuso ed eccesso mancano.

Voi costituite adunque un reato del quale non potete determinare l'essenza; un reato per definire l'essenza del quale bisogna che vi aggirate in parole tortuose che nulla provano e nulla giustificano; un reato che si pone in essere con mezzi inidonei a conseguire il fine che imparate agli agenti; un reato nel quale manca la violazione o l'aggressione di un diritto; un reato in cui voi non potrete trovare il dolo nè negli sposi, nè nel ministro del culto, nè nei testimoni; un reato di nuova natura che oggi per uso e consumo vostro inventate. (*Senso*)

Ma non ho ancora finito. L'ho già detto; la notte mi ha portato cattivi consigli; tollerate adunque che abusi ancora della vostra pazienza.

Signori, vi è un altro ordine di considerazioni che a me paiono di non lieve entità. Voi, o legislatori, vi preoccupate di questo immenso numero di matrimoni semplicemente religiosi che si sono compiuti. Ma siete legislatori abbastanza singolari! Mentre inneggiate all'onnipotenza del matrimonio civile, chiniate il capo riverenti di fronte alla potenza del matrimonio religioso, e così infirmate il principio stesso che volete sostenere. Non basta. Che fate voi di queste 120,000 famiglie irregolarmente costituite? Vi è forse una disposizione sola nel vostro progetto di legge che provveda a questo male? Vi è forse una disposizione sola che miri a far sì che nelle consuetudini popolari entri il rispetto intero della legge? Niente affatto. Or quando avete dinanzi un male e siete solleciti di estirparlo, non dovete soltanto prevedere l'avvenire, ma siete in obbligo di studiare se potete provvedere anche al passato e se avete mezzi per scemare le tristi conseguenze di questo passato.

Comprendo bene che quando si entra nella via in cui la proposta di legge ci conduce, non si può dare effetto retroattivo alla legge, e non si possono oggi colpire, colle pene dalla legge nuova prescritte, tutti quei 120,000 matrimoni illegalmente contratti.

Ma se voi vi foste posti sotto un altro punto di vista, se aveste voluto contemperare il principio massimo che informa la nostra legislazione civile colle opportunità e colle necessità create dagli inconvenienti dei quali ora andiamo discorrendo, avreste potuto accettare il concetto dell'onorevole Mancini, il quale lasciando libera la precedenza al matrimonio religioso e assegnando un termine a questi sposi irregolari a rendere legittima in faccia alla legge la loro unione, provvedeva salutarmente con disposizione transitoria a che quell'assegnazione di termine fosse fatta anco per i matrimoni fino ad ora contratti col solo rito religioso.

Ancora un'altra osservazione. Il disegno di legge attuale, mi sia permesso il dirlo, è il più crudele di quanti ne siano stati immaginati. Io avrei combattuto, e lo dissi già all'onorevole Vigliani, e credo averlo detto anche all'onorevole Minghetti, avrei combattuto anche il disegno di legge stato presentato dal Ministero da quest'ultimo presieduto. Ma almeno nel disegno di legge dell'onorevole Vigliani vi era una disposizione che mi pareva giusta, razionale. Per essa dichiaravasi che cessavano gli effetti della pena quante volte gli sposi avessero fatto cessare lo stato illegale; in altri termini il matrimonio degli sposi toglieva gli effetti della condanna...

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

ERCOLE. Ci è l'emendamento.

PUCCIONI. L'onorevole Ercole mi suggerisce che ci è l'emendamento. Tanto meglio se ci è.

Voci. No, non ci è!

PUCCIONI. Io esamino il disegno di legge in discussione quale ci è stato presentato. Non è che io dubiti menomamente della parola dell'onorevole mio amico Ercole; ma oggi la discussione la faccio su questo terreno dello schema di legge: se emendamento esiste, le mie parole che oggi suonano critica alla legge, suoneranno a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Finora alla Presidenza non è giunto alcun emendamento.

Voci. Non ci è!

ERCOLE. Giungerà più tardi.

PUCCIONI. Ringrazio l'onorevole presidente della dichiarazione. In ogni modo resterà l'incoraggiamento all'emendamento, e resterà la censura al disegno di legge. (*ilarità*)

Io diceva adunque che la disposizione del disegno di legge dell'onorevole Vigliani mi pareva giusta e sana. La relazione dell'onorevole guardasigilli Conforti la esamina, la confuta, la critica. Ma di rimando io vi propongo un quesito: questo reato che voi create, perchè lo punite? Evidentemente per una ragione sola, perchè turba l'ordine delle famiglie. Questo mi pare il concetto, a cui la vostra disposizione deve informarsi.

INDELLI. Turba la società civile.

PUCCIONI. Turba la società civile, soggiunge l'onorevole Indelli. Ma la società civile, egli mi consentirà, non è altro che un aggregato di famiglie, dunque è sempre un reato che turba l'ordine delle famiglie. D'altra parte, mi permetta l'onorevole Indelli di dirgli che nelle classificazioni assai numerose che ho visto farsi dai criminalisti riguardo ai reati, non ne ho trovata una per la quale sia stabilita una categoria di reati che turbino la società civile. Tutti i reati la turbano: la turbano in quanto offendono l'integrità personale dei cittadini, la turbano in quanto offendono gli averi dei cittadini stessi, la turbano in quanto offendono l'amministrazione della giustizia, la turbano in quanto offendono l'ordine interno delle famiglie. Dunque, quando voi mi dite che questo reato turba la società civile, nulla dite di concreto; io invece prendo di mira non il carattere generale dell'azione delittuosa, ma il carattere speciale, e dico, e credo dire il vero, che siamo nei termini d'un reato che turba l'ordine delle famiglie. Se questo è, che deve premere, sopra ogni cosa, al legislatore? Forse che la pena sia scontata e che

la sentenza sia eseguita? O forse che l'ordine delle famiglie, turbato dall'azione che chiamate delittuosa, sia al più presto ristabilito? La risposta non può essere dubbia: è evidente che il desiderio principale del legislatore deve essere quello di restituire l'ordine delle famiglie; dal che consegue che abbia da cessare l'effetto della pena quando la ragione per cui fu irrogata viene a mancare. Se volete che i matrimoni si regolarizzino, facilitate con opportune disposizioni il conseguimento di codesto fine; quando gli sposi irregolari si dichiareranno pronti a consacrare nelle forme della legge la loro unione, il voto vostro è esaudito: la pena non ha più ragione.

È nuovo, dice la relazione dell'onorevole Conforti, il fatto d'un reato consumato, d'un reato pel quale è già intervenuta la pena, e che cessa dall'essere reato per un fatto posteriore. Io mi sono domandato, signori, se era proprio l'onorevole Conforti che aveva scritto queste parole nella sua relazione; perocchè, dal momento in cui ho avuto l'onore di conoscere l'onorevole Conforti, ho imparato a rispettarlo come uno dei nostri più valenti giuriconsulti. Ed io, che mi sento tapino al suo confronto (*Si vide*), posso mostrare che il fatto non è nuovo; posso citare due esempi, i quali contraddicono all'affermazione di lui, e basterà che io vi ricordi i casi dell'adulterio e dello stupro.

BORTOLUCCI. Ed il ratto?

PUCCIONI. Aggiungiamovi il ratto, tanto meglio, saranno tre i casi, anzi che due, consimili al nostro. La legge penale sollecita della conservazione dell'ordine delle famiglie, fa cessare gli effetti della condanna appena l'ordine è ristabilito: se lo sposo a carico del quale fu commesso l'adulterio si concilia con l'altro, la pena cessa d'aver il suo effetto. Nel caso di stupro, se la stuprata e lo stupratore si uniscono in matrimonio, le pene cessano. Ora, perchè nel caso nostro non volete far cessare l'effetto della condanna, per un reato d'indole molto diverso, e nel quale non v'è danno vero, immediato, come nell'adulterio, nel ratto, nello stupro?

Eccovi, o signori, le considerazioni le quali mi impediscono di votare a favore di questo disegno di legge. Io non ho altro da aggiungere. Ringrazio la Camera della benevola attenzione con cui ha seguito le mie parole. Credo, e questa è la formula sintetica con cui chiudo il mio discorso, credo che se noi lasceremo le cose come si trovano, faremo opera buona. E lo credo perchè quelle statistiche, alle quali non presto grande fede, sebbene qualche elemento per formare le mie convinzioni possono darmelo, mi accertano di due fatti che per me hanno una grande importanza: il primo, che i matrimoni

religiosi dal 1859 ad oggi vanno annualmente decrescendo, il che vuol dire che questo istituto del matrimonio civile entra anno per anno nelle consuetudini del paese; è da credersi quindi che con un po' di pazienza e senza ripiegare la bandiera della libertà e della separazione della Chiesa dallo Stato, potremo vincere gli inconvenienti che si lamentano.

Il secondo fatto che mi conforta e mi conduce a credere che non vi è bisogno di uno speciale provvedimento, è questo, che mentre da un lato si verifica una proporzione decrescente annualmente dei matrimoni puramente religiosi, dall'altro si vede una progressione crescente di anno in anno di matrimoni religiosi che si regolarizzano.

Altra prova che i cittadini italiani sentono il bisogno di essere ossequenti alle leggi; altra prova che quest'istituto del matrimonio civile entra nelle consuetudini delle popolazioni.

Se dunque, o signori, noi stiamo fermi sul principio sancito dal Codice, faremo certo opera liberale. Se poi si dovesse entrare in questa via di limitazione del principio medesimo, dichiaro fin da questo momento che mi associerei molto volentieri alla proposta già fatta dall'onorevole Mancini, se egli la riprende, o a quella di chi si facesse iniziatore di una proposta consimile. Il progetto dell'onorevole Mancini riparava ad un male presente, ma salvava il principio, perchè essa non conduceva il legislatore nel tempio, e teneva separata l'autorità civile dalla religiosa.

Ripeto che io desidero che le cose restino come sono. Se questo non potesse essere conseguito, io accetterei il male minore. (*Segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

**CUCCHI LUIGI.** Nessuno immaginerà certamente che io abbia a fare un discorso; sarei troppo temerario farlo in una discussione così importante.

Da parte mia darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge, perchè esercitando da lunghi anni le funzioni di ufficiale dello stato civile in una città che non è tra le infime d'Italia, ho dovuto farmi il convincimento che nello stato attuale delle cose, possa essere opportuno ed utile adottare una legge come questa, checchè si sia detto e possa dirsi in contrario.

Ma io mi limito a far notare, con due semplici parole, un inconveniente che esiste già a quest'ora, e che io vedrei aggravato qualora il disegno di legge venisse adottato tal quale dal Parlamento.

L'articolo 78 del regio decreto sull'ordinamento dello stato civile, dice che qualora vi sia imminente pericolo di vita, e che vi siano figli naturali viventi

da legittimare, l'ufficiale dello stato civile potrà celebrare il matrimonio, omessa ogni formalità.

A mio debolissimo avviso questa disposizione sarebbe assai migliore, se, invece di contemplare il solo caso che vi siano figli naturali viventi, fosse generica.

Non disconoscendo le ragioni che possono avere determinato il legislatore a far così, io credo che ve ne siano delle più forti, perchè questa disposizione sia allargata.

Infatti, se non vi sono figli viventi, ve ne potrebbero essere in gestazione, e d'altronde in circostanze come quella degli estremi momenti della vita, ragioni altissime di moralità, di convenienza, di coscienza, possono esigere una specie di riparazione, anche nell'interesse della donna superstite, o di un figlio nascituro, come della memoria del defunto. Fino ad ora l'effetto di questa disposizione limitativa non era molto sentito come lo sarà in avvenire; imperocchè non potendo gli individui che volevano sposarsi unirsi in matrimonio perchè lo vietava la legge civile, quando non avevano figli viventi, essi ricorrevano al matrimonio religioso, in quanto che questo valeva a dare una certa aria di legittimità, per lo meno in faccia a Dio, alla loro unione: d'altronde ciò tranquillava la coscienza del morente, e il ministro della religione era doppiamente lieto di compiere questo rito, perchè poteva poi passare a somministrare al moribondo gli altri conforti della religione. Ma ora cosa avverrà? Avverrà che non potendo (tutti dobbiamo supporre che si deve essere ossequenti alla legge e lo sarà anche il ministro della religione), non potendo questo ministro passare alla celebrazione del matrimonio contro le prescrizioni della legge, non potrà nemmeno, per conseguenza, somministrare i conforti che desidera il morente, in quanto che costui si trova in uno stato di flagrante concubinato. E non è nemmeno possibile supporre che egli lì per lì voglia cacciare via quella donna, che forse è stata l'amorevolissima compagna della sua vita, e che in quel momento potrebbe essere l'unica persona la quale valga ad assisterlo e a confortarlo negli estremi momenti. Avremo dunque una condizione di cose stranissima: che due persone le quali intenderebbero di unirsi in matrimonio secondo la legge prima col rito civile e poi col religioso, non lo potranno fare nè in una maniera, nè in un'altra. Il sindaco non li potrà unire, perchè l'articolo da me citato poco fa non tien conto del caso loro; il ministro del culto non lo potrà fare, perchè glielo vieterebbe assolutamente la legge.

Per di più se le convinzioni religiose del morente

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

lo porteranno a chiedere i conforti della religione, il sacerdote giustamente non potrà amministrarli per le ragioni anzidette. Egli quindi non potendo dare sfogo ad un sentimento della sua coscienza, dato anche che sia uno di quei credenti dell'ultima ora, dovrà necessariamente trovarsi in una condizione davvero dolorosa e straziante.

Io dico questo relativamente alla religione dei cattolici; non so se in altre religioni in caso simile il ministro del culto possa soddisfare pienamente i desiderii del moribondo. Supposto però anche questo, mi sembra che la cosa sarebbe anche peggiore, in quanto che noi avremmo così fra i vari credenti delle condizioni più e meno svantaggiose, che ripeterebbero la loro principale origine dalla legge civile.

A me sembra pertanto che sia necessario riparare a questo inconveniente, tanto più che sopra di esso sorvolando ho visto farne cenno da taluni degli egregi oratori che mi hanno preceduto. Io non presento ora una formale proposta, sebbene mi sembri che vi sia un rimedio specifico, quello cioè di togliere dall'articolo 78 del regio decreto sull'ordinamento dello stato civile, l'inciso che ne limita l'applicazione al solo caso in cui siavi prole naturale vivente da legittimare.

Omesso questo inciso la cosa sarebbe accomodata, e accomodata per bene.

Riservandomi, se ne sarà il caso, di fare una proposta in seguito, io raccomando la cosa all'onorevole ministro, ed alla Commissione perchè vogliano tenerne conto; nè sono senza speranza di avere il loro appoggio, inquantochè nella relazione dell'onorevole Parenzo, allorquando si parla dei matrimoni *in extremis*, traspare già l'idea che, anzichè accondiscendere a fare delle eccezioni in materia penale ai ministri della religione, tenderebbe piuttosto ad estendere l'applicazione della legge civile; e secondo me sarà cosa opportuissima, perchè credo che in questione di coscienza si debba essere largamente liberali, tanto più presso di noi che troviamo sul nostro cammino degli inciampi politico-religiosi, che altrove non esistono.

Non annoio di più la Camera, e sperando che queste parole potranno avere effetto sulla Commissione ed anche sul ministro guardasigilli, aggiungo solo che un provvedimento in proposito sarà soprattutto assai prudente e previdente, perchè toglierà ogni ragione d'essere ad un argomento gravissimo e di indole delicata che non mancherà di venir sfruttato presso le popolazioni da coloro che possono avervi interesse.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione; si procede alla numerazione dei voti.

#### PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO TOSCANO PIETRO.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Piccardi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**PICCARDI, relatore.** Compio il dovere di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Toscano Pietro.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Piccardi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

#### RISULTATO DELLA VOTAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PEL CONDONO DEI DEBITI DI MASSA DEI MILITARI CONGEDATI.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge pel condono dei debiti di massa dei militari congedati.

Presenti e votanti . . . . .	237
Maggioranza . . . . .	119
Voti favorevoli . . . . .	217
Voti contrari . . . . .	20

(La Camera approva.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'OBBLIGO DI CONTRARRE IL MATRIMONIO CIVILE PRIMA DEL RITO RELIGIOSO.

**PRESIDENTE.** Ora riprenderemo la discussione del disegno di legge sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso.

Mi viene in questo momento mandato dall'onorevole guardasigilli la proposta di un articolo aggiuntivo, che leggo affinchè se ne possa tener conto nella discussione.

Articolo aggiuntivo:

« L'azione penale si estingue ove prima del suo inizio, ma non oltre i 3 mesi dalla celebrazione del rito religioso, si contragga matrimonio nelle forme volute dal Codice civile. L'azione penale si estingue ancora con la morte di uno dei due vincolati dal solo rito religioso. »

L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

**VARÈ.** Signori, dopo tre discorsi fatti da tre valenti nostri colleghi contro questo disegno di legge, poco resta da dire. Pure, qualche cosa resta nel-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

l'ordine legale e nell'ordine politico. Questo disegno di legge, che è un passo di regresso su ciò che s'è fatto nel 1865, questo disegno di legge, che io credo essere *contra jus et publicam utilitatem*, questo disegno di legge, che era stato presentato più volte e poi abbandonato negli anni passati da altri guardasigilli, questo disegno di legge adunque, come il guardasigilli confessa evidentemente in questo momento colla presentazione di un articolo aggiuntivo, non era stato studiato abbastanza. Ed io credo veramente che non sia stato studiato in ordine a tutto il nostro sistema del diritto civile, e che toccando uno degli articoli del Codice, se ne dimentichino altri che vi hanno connessione. Io non ripeterò punto ciò che altri hanno detto; entrerà in un ordine di considerazioni un poco diverso da quello che fu seguito finora, sostenendo però, come ha sostenuto il mio egregio amico e collega Puccioni, che questo disegno di legge offende la libertà dove si parla del matrimonio civile come contratto, ed offende pure la libertà quando si parla del matrimonio religioso, il quale per i cattolici costituisce un sacramento.

In quanto al contratto non è egli vero, o signori, che è una anomalia il far fare contratti per forza alla gente? Il contratto, mi hanno insegnato che è l'unione di due consensi; ora due persone che non vogliono contrarre il matrimonio civile, sono o sarebbero costrette a contrarlo se questa legge fosse approvata.

Io dico che questo è un errore legislativo. Osserviamo, o signori, il contratto del matrimonio, quale il nostro legislatore lo regola e lo considera.

Abbiamo gli articoli 53 e 54 del Codice civile, i quali sono due crudeli articoli che il legislatore per un ordine di idee generali ha dovuto accettare, ma che in certi casi particolari hanno conseguenze dolorosissime.

« La promessa scambievolmente di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contratto, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

« Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d'età o dal minore autorizzato, ecc., oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'ufficiale dello Stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio. »

Le spese è niente altro!

Dunque promessa di contrarre matrimonio, anche redatta in scrittura, anche fatta davanti al notaio non obbliga. Si può andare davanti al giudice e dire: quella promessa è mia; io ho solenne-

mente promesso; ho ingannato una famiglia, ho rovinato forse per sempre la tranquillità di una fanciulla; ma la legge mi autorizza a mancar di parola. La promessa di matrimonio, la promessa, che quando vi si manchi può gettare nel dolore e peggio una famiglia, è considerata dal nostro legislatore *come un debito di giuoco*; non produce azione civile.

Questo è lo stato attuale della nostra legislazione, e il guardasigilli non propone di cambiarlo. Però, con questo progetto, soggiunge: se voi siete andato davanti ad un notaio ed avete promesso di fare il matrimonio, qualunque vantaggio abbiate ottenuto nella vostra carriera, nella vostra posizione sociale, in cambio della promessa che avevate fatta, qualunque turbamento abbiate portato nella famiglia per le intimità che siano passate con la vostra futura, non importa niente; il legislatore è sordo alle sventure che voi avete fatto nascere; il legislatore vi esonera da qualunque obbligazione che voi abbiate contratta; questa è la legge. Ma quando abbiate fatto un *sacramento*, quando siate andato davanti ad un prete per farvi benedire con la vostra futura, allora io vi obbligo a maritarvi sotto pena di condurvi in prigione. Questa è la proposta di legge. Il sacramento, la benedizione di un prete è, agli occhi del guardasigilli, e lo sarebbe agli occhi del legislatore italiano, di tanta importanza che, mentre qualunque promessa, qualunque contratto, qualunque rogito, qualunque disastro che ne sia venuto, può non essere affatto considerato, la benedizione del prete, il sacramento viene ad essere della più seria efficacia.

Ecco come si risponde a chi pretenda che il disegno di legge sia consentaneo allo stato della nostra legislazione, la quale non vuole occuparsi del matrimonio religioso, non deve sapere neppure che esista. Con questo vostro disegno di legge quel matrimonio religioso che adesso non ha nessuna efficacia, ne acquisterebbe una tale, che la simile non è data, nè ad un contratto notarile, nè a qualunque altra maniera di impegno, nè a nessuna pubblicità avutasi, nè a nessun disastro accaduto.

Vi pare, signori, che non sia questo un entrare in sagrestia? Vi pare che sia qualche cosa di consona allo Stato nostro che vuole la separazione della Chiesa dallo Stato, quando noi diamo a questa benedizione del prete tanta importanza da mettere in prigione colui, che non fa il matrimonio, se si è assoggettato a quel rito? La legge penale, e lo accennava già l'onorevole Puccioni, è consona alla legge civile.

Il nostro Codice penale dice: « Chi abusando della inesperienza, della ignoranza, delle passioni,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

degli affetti di un minore, gli portò via, gli fa sottoscrivere un'obbligazione di 600 lire sarà punito col carcere *fino a tre anni.* »

E dice lo stesso Codice penale: « Chi approfittando della inesperienza, delle passioni, dell'ignoranza di una fanciulla con promessa di matrimonio la seduce e la viola potrà essere punito *fino a tre mesi.* »

Dunque per 600 lire si punisce fino a tre anni; per l'onore e l'avvenire di una fanciulla si può punire col carcere fino a tre mesi ed a condizione che vi sia stata querela.

Ora questo nuovo progetto di legge punisce egualmente *fino a tre mesi* il fallo di aver ricevuto con la sposa la benedizione del prete, senza che vi sia promessa mancata, senza che vi sia querela, senza che vi sia danno, per cui una querela abbia ragione di darsi. Vi pare che queste siano due disposizioni che debbano stare insieme nel medesimo Codice penale, e che una sia proporzionata all'altra?

Certamente io non vi parlo nell'ordine delle idee dell'onorevole Bortolucci: faccio anch'io le stesse riserve che ha fatte l'onorevole Puccioni. Io non voglio che diate nessuna importanza a quello che fa il prete in chiesa. Ma appunto perchè gliela date, io vi combatto; appunto perchè alla benedizione del prete annettete l'idea di un'obbligazione, la quale non annettete nè a nessun contratto, nè a nessuno, o quasi nessuno, delitto commesso. Quindi questa legge sarebbe una sproporzione, sarebbe una contraddizione morale flagrante con tutto il resto della nostra legislazione. Ma andiamo avanti, e veniamo alla idea *sacramento* poichè i cattolici così considerano e chiamano il matrimonio.

Io non so capire come alcune sostenga che qui non si entri in sagrestia. Come ha detto l'onorevole Puccioni, qui si tratta di definire una condizione senza la quale il prete non possa dare un sacramento. I nostri guardasigilli (e questa è una parentesi che non toglie niente alla stima che ho dell'autorità dei nostri onorevoli guardasigilli) appartennero quasi tutti ad una regione, ed è ben naturale che ciò sia avvenuto, poichè in quella regione gli studi di giurisprudenza furono e sono fiorentissimi. Escono questi valenti da una scuola giustamente celebre, che nel secolo scorso fu assai benemerita della civiltà laica, ma che ai nostri giorni io credo abbia fatto il suo tempo. Studiarono assai il diritto canonico, e lo conoscono bene. Nessuno parla di *exequatur* e di *placet* con più gusto di quanto essi facciano. E di distinzioni teologiche discutono volentieri. V'ha in loro una certa tendenza a mettersi

il piviale e la mitra, per venire su quel banco a parlare davanti alla Camera come se fossimo un Concilio ecumenico. (*ilarità*)

Questo è avvenuto, si dirà, una settimana addietro alla Camera dei lordi del Parlamento inglese: anche là si è visto discutere dell'impedimento dell'affinità, colla bibbia alla mano, sopra un *bill* proposto dal Governo per permettere il matrimonio colla sorella della moglie defunta; e là lord Beaconsfield da una parte, i vescovi dall'altra, entrarono in teologia, e citarono della bibbia tanto da averne a sazietà. Questo sta bene in Inghilterra dove c'è commistione, là dove il Parlamento è il supremo sinedrio religioso come il supremo sinedrio civile. Ma noi in Italia, che vogliamo la separazione delle due autorità, noi siamo troppo intimamente e coscienziosamente laici per poter prendere sul serio delle discussioni teologiche, delle discussioni sui sacramenti.

Per questo non vorrei che ci prendessimo la briga di determinare condizioni riguardo ai sacramenti, e lo stimo politicamente dannoso. Guardi bene il guardasigilli che con ciò egli si porrebbe sopra un pendio pericoloso, e si prenderebbe troppo da fare. Nel nostro paese i sacramenti sono sette, mentre in Inghilterra si contentano di soli due. Ci sarebbe adunque molto da fare se volessimo regolare la materia di tutti i sette sacramenti. (*Si ride*) Un bel giorno, ad esempio, per dare efficacia alla legge sull'istruzione obbligatoria, si potrà volere che il vescovo non dia la cresima se non ai bambini pei quali s'è adempiuto a questa legge; un altro giorno, per venire in aiuto al ministro delle finanze, si potrà prescrivere al prete di non dar l'assoluzione a chi non presenta la bolletta della ricchezza mobile. (*ilarità*) Se ci poniamo sulla strada di dire che il prete non dovrà amministrare il sacramento del matrimonio a chi non sia stato davanti al sindaco, è chiaro che possiamo andare più oltre ancora. Io che voglio la separazione assoluta della Chiesa dallo Stato, io che voglio lasciare i preti a casa loro, perchè non voglio che i preti vengano a comandare a casa nostra, vale a dire nella società civile, io resisto, e spero che la Camera resisterà a questo torrente di teologia che si vorrebbe introdurre nel Parlamento.

Passo ad altro ordine di idee, seguendo la relazione del mio collega ed amico, l'onorevole Parenzo, di cui sono solito ammirare non solo l'ingegno e la dottrina, ma anche il buon senso. Questa volta però, a dir vero, non solo non ho trovato che egli confuti le poco confutabili ragioni del senatore Carrara, ma in tutta la sua relazione ho visto molti sofismi; perciò mi si riposava l'anima quando vedeva citate in

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

detta relazione le nobili parole del compianto nostro collega Pisanelli, riportate a pagina 15 :

« Ad ogni modo non si potrà mai obbligare l'autorità religiosa a seguire ciecamente il giudizio della potestà civile, nè questa a riconoscere gli atti di quella. E se anche lo Stato avvalorasse le sue prescrizioni d'una minaccia penale sarebbe in parecchi casi risolutamente affrontata. Il miglior partito è quello di rimanere nel vero e nei termini della propria competenza. I mali che potranno nascere da questo sistema non saranno maggiori di quelli, che hanno già portati gli altri sistemi, ed è da confidare che le sinistre previsioni saranno in gran parte sfatate dal corso della civiltà, a cui le nostre istituzioni promettono immancabile incremento. »

Confesso che nel vedere riportate queste parole l'animo mio si confortava, perchè in esse sono espressi nobilmente i veri principii di libertà. Fu l'onorevole Lucchini, mi pare, che si impensieri per il gran numero dei bastardi che diceva esistere, lamentando tanto il loro numero da far quasi parere che fossero a suo carico. (*ilarità generale*) Signori, se c'era un modo di provvedere logicamente a tale inconveniente, sarebbe stato quello che la Commissione, della quale fa parte il mio amico l'onorevole Salvatore Morelli si fosse fatta iniziatrice di un disegno di legge eguale a quello che fu altra volta presentato dallo stesso onorevole Morelli. Ed a questo proposito io trovo una flagrante contraddizione nello stesso onorevole Morelli per non essersi dichiarato della minoranza della Commissione.

Se si vuol provvedere per il presente non solo, ma anche per l'avvenire, all'inconveniente che si lamenta relativamente al gran numero di bastardi, invece di violare la libertà dei contraenti e dei sacramenti, si abolisca l'articolo 189 del Codice civile che costituisce veramente un regresso in confronto del diritto comune, in confronto del diritto civile di tanti altri Stati d'Europa. Parlo dell'articolo che vieta le indagini della paternità.

Le nostre tradizioni ripugnano a questa che è stata un'importazione francese. Le indagini della paternità sono un giusto esercizio della facoltà naturale in ciascheduno di cercare la verità, quando da questa verità possono scaturire diritti.

Gli inconvenienti che si appalesano col sistema francese sono molto superiori a qualche scandalo che possa avere cagionato l'indagine della paternità; indagine che è permessa in Inghilterra, in Austria ed in altri Stati d'Europa. In Francia, o signori, adesso si fa un movimento dell'opinione pubblica per fare abolire il corrispondente articolo.

L'onorevole Morelli Salvatore avrebbe dovuto, come membro della Commissione, trovare qui la

sede appropriata per la sua proposta. C'era dunque modo di provvedere a tutti questi bastardi senza venire a violare i principii del diritto.

MORELLI SALVATORE. Domando di parlare per più fatti personali. (*ilarità*)

VARÈ. Farò un'altra osservazione circa alle statistiche, di cui ha dato un cenno l'onorevole Puccioni, ma un cenno che non mi pare sufficiente.

Voi sapete, o signori, cosa sono le cifre. Avete avuto l'esempio dalla Commissione del bilancio; trenta distinti deputati studiando tutti i medesimi documenti, dal medesimo punto di partenza, con le medesime operazioni aritmetiche, arrivano a dire, altri che esistono 60 milioni, altri che non esistono.

Le cifre sono troppo elastiche, sono troppo retoriche. E questo si verifica anche nelle statistiche. Noi, scolari di Romagnosi, in fatto di statistica, chiediamo *la espressione dei modi di essere di un paese* rispetto ad un certo punto. Le *finche* e le cifre sole ci paiono buone per la lista del bucato, non per regolare i legislatori. Parliamo però, come ha fatto l'onorevole Puccioni delle cifre, quali ci furono presentate. Vi siete accorti, signori, di quanto resti del quadro presentato dal ministro, dopo l'altro quadro presentato dalla Commissione? (*Le conversazioni al banco della Commissione impongono molte volte di udire la voce dell'oratore*)

La Commissione dice il relatore, ha tentato di *completare* qualche dato.

Sapete che vuol dire questo eufemismo del *completare* alcuni dati? La Commissione venne a dimostrare che la statistica annessa al disegno di legge ministeriale *aveva esagerato di oltre il doppio*. Questo è l'emendamento che ha dovuto fare la Commissione.

Difatti la tabella presentata nel progetto ministeriale dava un totale di 385,000 matrimoni irregolari, dei quali 86,314 regolarizzati. Che cosa si è fatto nella tabella della Commissione? Si sono aggiunti 174,000 matrimoni regolarizzati. Dunque, invece di 86,000, sono 261,000.

Ciò importa che tutto il solenne ragionamento rettorico che a forza di declamazioni si era ingrossato sulla cifra di 300,000 è ridotto quasi a due soli quinti. Ma, ripeto, per me le cifre messe, come ho detto, in *finche*, dimostrano troppo poco. Se qualcuno mi domandasse: « Ma voi dunque contrastate le statistiche? » No, non le contrasto, risponderei; dico che sono insignificanti; le accetto come una dichiarazione della Commissione che le cifre del Governo erano troppo esagerate; del resto dico che non provano niente. Converrebbe conoscere per dedurne conseguenze razionali, se i matrimoni rego-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

larizzati, fossero nella massima parte matrimoni con prole oppur no. Vedete l'importanza della distinzione. L'onorevole Puccioni diceva che se degli inconvenienti esistono su questo punto, la colpa non è tutta delle parti, nè dei preti, ed accennava alla colpa che ne hanno le tasse.

Sì, questo fisco che entra dappertutto con le sue tasse e i suoi bolli, è naturale che abbia ingenerato nell'animo dei poveri contadini il sospetto che l'andare a maritarsi dal sindaco volesse dire dover pagare una tassa; hanno preso l'introduzione del matrimonio civile come un modo di percepire una nuova imposta. Ecco quello che l'ha resa odiosa, senza volerlo, e soprattutto senza saperlo.

Ma i sindaci, io chiederei al Ministero, come si sono comportati in questa bisogna? Che colpa ne hanno le popolazioni se questi sindaci volete nominarli tutti voi? Lasciateli nominare ai Consigli comunali. E qual meraviglia se nel nominarli tutti voi, non sapete scegliere della gente, nella quale il popolo abbia più fiducia che nel prete? Perchè nello scegliere le vostre persone non provvedete in modo che il sindaco sia come il parroco della civiltà, che esso abbia intorno a sè la fiducia, l'affetto, la simpatia di tutti gli amministrati? Ma voi vi siete riusciti troppo poco; il fatto è questo che la gente crede più al parroco che al sindaco. Questo non fa l'elogio nè dei sindaci che avete nominati, nè di voi che li nominaste. Io so di un villaggio in una provincia del Veneto, dove il sindaco pagava da colazione a tutti quelli che contraevano il matrimonio civile, e tutti i fidanzati andavano a fare il matrimonio civile. (*ilarità*) Quel sindaco peraltro, appena spirato il triennio, non ebbe più la conferma.

Non credo che sia stato fatto abbastanza per istruire le masse sul significato della istituzione del matrimonio civile. Molti non videro altro se non che il sindaco che voleva sostituirsi al prete; solo che invece di mettersi la stola sulle spalle, se la metteva a traverso ai fianchi, ed invece di avere il pezzo di carta sudicia con dieci righe del Vangelo, che si tiene sull'altare, si eran messi tre articoli del Codice civile sopra un altro pezzo di carta sudicia. Combattendo il clero, se ne copiavano i riti.

La funzione del sindaco non deve essere solamente quella di celebrare il matrimonio civile; la funzione del sindaco dovrebbe essere quella morale di condurre la gente alla esecuzione della legge, affine di far tranquille le famiglie ed evitare gli inconvenienti.

La vostra statistica che cosa vi mostra sotto questo punto di vista? Quanti bambini sono stati portati ai sindaci figli di matrimoni celebrati solo col rito religioso? E di questi bambini, i quali sono

stati in questa condizione portati davanti al sindaco per l'atto di nascita, quanti sono stati nell'atto di nascita riconosciuti come prevede l'articolo 197 del Codice civile?

Basta che il padre vada davanti al sindaco per l'atto di nascita e dica: questo è mio figlio. Ora la vostra statistica, per essere significativa, bisognerebbe che dicesse quanti sono stati questi riconoscimenti negli atti di nascita per parte di quelli che hanno fatto il solo matrimonio civile e quanti di quelli che vivono in concubinato; la vostra statistica dovrebbe avere un'importanza qualunque, dovrebbe precisare il numero dei legittimati per *subsequens*, col matrimonio regolarizzato.

Se le vostre statistiche debbono servire a qualche cosa, queste sono le circostanze che dovrebbero porre in evidenza. Faremmo sapere qual sia l'azione quotidiana del sindaco, come egli colga l'occasione degli atti di nascita, od altra occasione della sua amministrazione, a fine di regolarizzare in pace ciò che voi invece volete regolarizzare coi carabinieri e col carcere.

Queste regolarizzazioni morali e praticamente utili, i sindaci avevano l'occasione di farle; ora io dico, che prima di venire al Parlamento a domandare una legge, prima di venire a dire che i mezzi, dei quali potete disporre non bastano, dovrete spiegare quali sono state le fatte pratiche perchè di questi mezzi che offrono le leggi in vigore, l'autorità pubblica si servisse affine di togliere gli inconvenienti.

E qui io credo che si possa fare un'altra interrogazione ancora: non esiste la legge sull'istruzione obbligatoria? Il sindaco per il disposto degli articoli 2 e 3 di quella legge deve fare gli elenchi dei bambini previsti per la obbligazione, con la indicazione dei genitori e di quelli che ne tengono luogo.

Quali istruzioni sono state date ai sindaci affinchè seguissero un contegno uniforme, sulle indicazioni dei padri nelle famiglie costituite col solo matrimonio religioso? Di questi padri, quanti ottemperarono all'obbligo dell'istruzione obbligatoria?

Finchè le vostre statistiche non vi danno che il numero dei matrimoni celebrati da una parte e dall'altra, non provano niente, non provano nè la serietà dell'inconveniente, nè le pratiche fatte, colle armi che l'autorità pubblica ha in mano, per scemare gli inconvenienti prima di venire alla forza.

Dunque, o signori, qui si offende la legge civile e la parità di trattamento dalla legge civile voluta in materia di contratti; si offende la libertà entrando in sagrestia rispetto a ciò che i cattolici chiamano sacramento; e tutto ciò senza aver dimostrato al Parlamento l'importanza dell'inconveniente. Avete

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

anzi una Commissione che vi dimostra che il Governo aveva detto *cinque* quando doveva dir *due*.

C'è un'altra cosa da notare, con cui chiuderò, ed è una importante osservazione del relatore, il quale ha detto nella sua relazione che le donne maritate in questo modo « sono circondate di tutta la stima che spetta alle oneste madri di famiglia. »

Dunque l'opinione pubblica non è con voi; dunque voi non seguite... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

VARÈ... che delle declamazioni, e non la vera e seria opinione pubblica, e questa legge che non è veramente reclamata sul serio da alcuno che abbia studiato i bisogni, non sarebbe mai ciò che una legge dovrebbe essere, cioè: *communis reipublicae sponsio*. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. Io parlo in favore della legge, e sarò brevissimo perchè non voglio usurpare il campo all'onorevole ministro guardasigilli e al relatore.

Ma se prima del discorso dell'onorevole Varè avrei volentieri rinunciato alla parola per abbreviare la discussione, il suo discorso mi ha fatto un debito di insistere nella mia iscrizione.

Signori, io appartengo a quella scuola mitrata di cui ha parlato l'onorevole Varè. Non sono un vescovo, ma permetterete ad un modesto chierichetto di ricordare alcuni principii di quella scuola, sui quali poggia il disegno di legge che noi esaminiamo. Quella scuola, signori, ha i suoi precedenti. Qui non voglio esporre delle dottrine, nè ricorrere alla storia. Ricorderò solo che noi napoletani, non siamo i soli che andiamo orgogliosi di certi principii, che hanno formato la gloria degli italiani e di tutta la moderna civiltà. Io ricorderò che quella scuola, si rannodava alle idee ed alle dottrine dello Alighieri; si rannodava a quelle di Paolo Sarpi; agli insegnamenti del Giannone e del Tanucci, che hanno stabilito dei dommi politici intorno a quella che una volta fu la lotta tra la Chiesa e lo Stato. E se il Giannone ed il Tanucci insegnavano a Napoli quella dottrina, il Pombal l'applicava nel Portogallo; Giuseppe II era iniziatore di una grande rivoluzione morale in Europa, e le leggi leopoldine nella Toscana non invidiavano ai napoletani i risultati di questa grande dottrina. Signori, lasciate che come italiano io ricordi con orgoglio il Balilla a Genova, il Pietro Micca a Torino, e le altre grandi glorie popolari italiane. Ma lasciate pure che io chiami voi ad essere orgogliosi con me, che il Santo Uffizio fu cacciato da Napoli colle pietre del lazaroni! (*Benissimo!*)

Signori, questo progetto di legge ha una base, che mi pare sia stata dimenticata in questa discussione. E questa base consiste in quelle tradizioni giurisdizionaliste, delle quali parlava l'onorevole Varè, finivano per approdare alla grande scuola degli enciclopedisti, che fu maestra delle libere idee e delle libere istituzioni.

Ebbene, o signori, la rivoluzione di Francia che ricostituì lo Stato, fu la più grande rivendicazione che la società civile fece de' suoi diritti di fronte alla Chiesa. E fece così la rivendicazione del diritto storico del matrimonio. Io debbo una risposta all'onorevole Bortolucci, il quale, confondendo, mi perdoni la frase, epoche e periodi, età e popoli diversi, non ricordava che bisogna distinguere nel matrimonio la forma dalla sostanza; e che se nei primi tempi di un popolo in cui la religione è non solo istituzione morale, ma istituzione civile, la forma religiosa predomina sulla forma civile che non esiste, a mano a mano che la società civile svolge nel suo seno la vita multiforme del diritto, la religione rientra nella sua sfera, le leggi dello Stato pigliano il posto dei precetti religiosi. Ed è questa la storia del diritto del matrimonio.

Mi reca meraviglia come in questa questione non si sia guardato allo scopo, alla meta, all'obiettivo che noi ci proponiamo.

Il sacramento del matrimonio cattolico come sorse? Dopo la corruzione di costumi che le leggi di Roma non bastarono a riparare; e quando il medio evo anche più corrotto dalla violenza, non potè avere altro freno che nella religione, la Chiesa sorse sola affermatrice di questa splendida istituzione della monogamia come fondamento morale della famiglia, e istituì il sacramento. Meravigliosa istituzione di cui nessuno può strapparle la gloria. Ma appunto perchè trattasi di una grande istituzione morale, noi abbiamo il debito di mantenerla. E mi reca sorpresa che si combatta una legge che non ha altro e vero scopo, che quello di elevaré in alto i principii della legge morale, e più particolarmente di glorificare la istituzione che noi tutti vogliamo sostenere.

Signori, s'è parlato di concubinato, ed è proprio il più specioso argomento che si ripete come l'Achille di tutti. Ma mi perdonino: qui v'è un equivoco, un grosso equivoco.

Il matrimonio religioso è un atto solenne con cui la Chiesa cattolica, che ha forma visibile, che vive nello Stato, che ha essa pure le forme politiche di uno Stato, si eleva a fronte della forma dell'atto dello stato civile.

Il concubinato è un puro fatto, e non una istituzione; ed è un fatto che sfugge ad ogni ap-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

prezzamento che non sia quello della pubblica opinione.

Ora, che cosa può fare la legislazione, la quale vuole ad un tempo salvare i grandi interessi che sono affidati all'istituzione dello stato civile e alle credenze religiose? Non può che cercar di rispettare l'una cosa, affinchè questa rispetti l'altra. Ecco quello che noi dobbiamo cercare di fare.

Finchè voi avete avuto degli Stati, nei quali non v'era tolleranza di culti, nei quali la varietà delle credenze religiose non era ammessa e la credenza cattolica era la sola che s'imponeva a tutti, questo connubio tra il matrimonio civile ed il matrimonio religioso era facile. Lo avete infatti avuto a Napoli, a Modena, a Parma, ecc., lo avete avuto dovunque. E perchè? Perchè allora si diceva: il matrimonio religioso è necessario, ma è necessario anche il matrimonio civile. E l'una celebrazione, sarà collegata all'altra. Ed io non capisco perchè allora gli oppositori del presente disegno di legge non si ribellavano a quei Codici, i quali punivano anch'essi i parroci e coloro i quali contraevano il matrimonio religioso senza il matrimonio civile. Il che vuol dire che quei Governi, quelle legislazioni cattoliche per eccellenza, non cessavano di rivendicare la supremazia dello stato civile sulla forma religiosa.

Ma, signori, se noi potessimo fare dell'uno e dell'altro matrimonio una condizione indispensabile tra essi, ne saremmo lietissimi: se potessimo non scindere in due la coscienza morale dei cittadini, io dico che raggiungeremmo l'ideale della perfezione nelle nostre leggi. Ma noi non lo possiamo, perchè vi è al di sopra un principio che è il fondamento delle nostre istituzioni, la libertà delle credenze. E quindi, se voi non avete unità di culto, non potete avere unità di matrimonio religioso. Ed allora, la conseguenza è semplice ed evidente: voi, che avete molteplicità dei culti, se non aveste il matrimonio civile, unico centro in cui si uniscono, in cui si incontrano tutte le credenze e tutti i doveri dei cittadini, avreste l'anarchia nelle basi istesse della società civile. Un individuo, il quale avesse sposato col rito cattolico, domani romperebbe il suo nodo, e sposerebbe altra donna con un rito diverso, e poi dopodomani romperebbe il secondo matrimonio e ne contrarrebbe un terzo sempre col rito religioso.

Quale è, o signori, il perno, in cui si incentra la unità civile di tutta la società? Il matrimonio civile. Quando voi avete stabilito che il matrimonio civile per noi è uno, che noi riconosciamo la monogamia, che non riconosciamo il secondo matrimonio, coloro i quali vogliono spaziarsi a contrarre più matrimoni, lo potranno fare innanzi ai diversi culti, ma non già innanzi allo stato civile.

Ed è questa la legge immorale che voi riprovate? È questa la legge che voi tenete come lesiva della libertà religiosa che noi abbiamo altamente garantita?

Ma io aggiungerò ancora poche altre considerazioni. Se vi è credenza religiosa, la quale dovrebbe essere lieta del matrimonio civile, è la credenza cattolica. Esaminate tutte le credenze, vi è sempre un divario nella forma e nella sostanza dal nostro matrimonio civile. Ebbene, o signori, il solo matrimonio cattolico è quello che costituisce il tipo al nostro matrimonio civile. Vi sono stabilite la monogamia e l'indissolubilità; giacchè per ora, onorevole Morelli, non vi è divorzio. In una parola, sono queste due istituzioni che s'incontrano e si specchiano l'una nell'altra, e che per conseguenza dovrebbero darsi la mano per procedere insieme alla moralizzazione della società.

L'equivoco in cui cadono gli avversari di questa legge è il seguente. Ho sentito a dire che la credenza religiosa è la sola, nella quale deve ricovrarsi la vita intima e morale dell'uomo, che la credenza religiosa è la sola moralizzatrice della società e degli individui. Ma lo Stato, o signori, ha pure interesse a' pubblici costumi, come vi ha interesse la Chiesa per la vita morale de' credenti. Deve quindi lo Stato avvisare a tutt'i mezzi perchè la pubblica moralità sia compagna indivisibile della civiltà. Or quando voi vi acquetate a fatti, i quali sono la negazione della legge morale e sono anzi l'immondo portato della corruzione, la società non può assistervi impassibile, e deve provvedere con le sue leggi. Lasciamo questa idea di libertà sconfinata a coloro, che per convincimenti, che io del resto rispetto, non vogliono troppi freni, troppi legami nelle leggi dello Stato. Il maggior numero degli oppositori di questo disegno di legge non è di quella scuola. Essi, in fondo, si lamentano che lo Stato ritenendo il matrimonio civile come istituzione *ex se*, si oppone alla dottrina di supremazia della Chiesa. Ma in tal guisa voi fate una questione di supremazia, dove noi facciamo una questione di moralità.

Ho sentito il mio amico onorevole Puccioni declamare contro la definizione di reato che si vuol dare al fatto della celebrazione del matrimonio religioso, quando non siasi proceduto al rito civile.

Io non esaminerò come la legge è formolata. Probabilmente anch'io mi associerò ad emendamenti che saranno proposti, forse anch'io troverò che la legge è esagerata in qualche sua espressione. Ma dire che non possa esservi reato nella violazione di quello che prescrive la legge, onorevole Puccioni, me lo perdoni, mi sembra che non abbia guardata la questione dal suo vero punto di vista. Se lo stato

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

civile fosse una istituzione non riconosciuta altamente necessaria, per i supremi interessi della società civile, credete voi che sarebbe stato introdotto in tutto il mondo civile, in tutte le legislazioni dei paesi che camminano nella via della civiltà?

Voi avete nell'istituzione dello stato civile, la definizione della famiglia; della quale si assegnano i confini, si regolano i diritti e i doveri, si determinano le conseguenze. Ebbene, voi turbate tutto quest'ordine, senza cui la società è sconvolta nella sua sorgente. Voi ritenete una contravvenzione il non denunziare gli atti di nascita e gli atti di morte dei cittadini. E volete poi che dei tre atti dello stato civile, il più solenne, cioè la celebrazione del matrimonio, possa spogliarsi impunemente delle formalità di questo stato civile?

Ho udito a dire dall'onorevole mio amico Varè: voi entrate così in sacrestia e interverrete anche quando il prete farà la cresima. Ma, onorevole Varè, io riconosco tre atti principali dello stato civile, perchè ve ne sono de' secondari: l'atto di nascita, l'atto di matrimonio e l'atto di morte. Non riconosco la cresima come un atto dello stato civile. Non esageriamo adunque le cose e collochiamoci nel vero campo della discussione.

Voi avete una istituzione che dovete salvaguardare, una istituzione del mondo moderno, cioè quella dello stato civile. Tale istituzione oggi non funziona con quella pienezza di risultati, a cui abbiamo diritto per gli interessi morali e sociali che sono affidati alle leggi. Vi è chi vuol far credere che le istituzioni dello Stato siano in opposizione a quelle religiose: provvediamo a questo, che è danno gravissimo.

Ho udito anche a parlare di impedimenti. Ora, siccome la materia degli impedimenti appartiene tanto al diritto canonico che al diritto civile, e poichè le dispense degli impedimenti nel diritto civile le concede il Re, diceva l'onorevole Bortolucci, e lo ripeteva oggi l'onorevole Puccioni, la materia degli impedimenti voi la farete di esclusiva competenza civile. Ma è stato sempre così per tutte le altre legislazioni prima della nostra; a Modena, a Napoli avveniva lo stesso. Voi avevate dei matrimoni religiosi che non avevano effetti civili, quando non erano stati celebrati secondo le forme dello stato civile napoletano o modenese. E potrei ricordare qualche altra cosa ai miei due amici, che sono dotti giuristi. Gli impedimenti civili sono ben pochi a fronte di quelli canonici. Questi, chi non lo sa, sono assai più estesi e in maggior numero. Perciò voi ci obbiettate una difficoltà che non esiste, e voi sfonderete una porta aperta, onorevole Puccioni; gli impedimenti civili non faranno mai ostacolo al matrimonio religioso.

Ora, o signori, ridotta la questione a questi termini, che cosa dovremo dire a coloro che ci negano il diritto di punire in siffatta materia?

L'onorevole Puccioni dice che non c'è reato, e poi, dopo aver detto questo, s'è ricordato che la nostra ipotesi rientra nella materia contravvenzionale. Ma noi abbiamo una gran parte della nostra legislazione penale che è adagiata sulla dottrina contravvenzionale: non è questione di dolo, è questione che colui il quale viola un precetto di legge, *interest reipublicae* che sia punito. Ecco la materia contravvenzionale; è una legge di prevenzione: e tutte le leggi preventive hanno questo carattere, cioè il carattere contravvenzionale, come, con linguaggio più esatto, si stabilisce nel progetto del nuovo Codice penale. Non c'è bisogno che vi sia l'elemento del dolo, ma una violazione contro la legge. Ecco adunque in che consiste il reato. Se voi nel caso attuale negate che il reato esista, dovrete distruggere una parte considerevole della nostra legislazione; e intanto questa del matrimonio civile è una delle materie più importanti delle nostre leggi.

Io non m'intratterò delle statistiche, perchè di queste parleranno il relatore ed il ministro.

Ho promesso di esser breve e lo sarò.

Le statistiche, o signori, sono state raccolte sempre, in ogni anno, dai procuratori generali. Ogni anno essi le hanno trasmesse al Ministero di giustizia e le hanno lette dinanzi alle adunanze generali delle Corti. Ed è dietro questi risultati che si è sempre gridato alla Camera che era ormai indispensabile provvedere a siffatta materia. Ecco i precedenti. Vi fu una volta un discorso dell'onorevole Crispi: l'onorevole Pissavini ha più volte strepitato; e finalmente, o signori, l'onorevole Vigliani presentò un disegno di legge. L'onorevole Vigliani, il quale non appartiene a quella contrada in cui si discute di teologia; l'onorevole Vigliani, da quell'illustre magistrato che è, e che non attinge le sue ispirazioni nè all'una nè all'altra parte d'Italia, ma le attinge collettivamente a tutta la sapienza italica, si ricordò che nel Senato, quando fu ammessa la separazione assoluta tra il matrimonio civile e il matrimonio religioso, fu fatta una riserva, e si disse: facciamo l'esperimento, se questo tornerà contro di noi, presenteremo un disegno di legge. E l'onorevole Vigliani, conseguente a se stesso, lo presentò; e se egli fosse rimasto al Ministero, io sono sicuro che la sua proposta sarebbe legge chi sa da quanto tempo. Dunque questa non è una questione nè di regione, nè di partito.

Esiste un bisogno così sentito, perchè si tratta di salvare la società civile dall'anarchia delle famiglie, onde, o signori, l'onorevole Vigliani stesso

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

non si peritò di richiamare l'attenzione dei due rami del Parlamento. Ora se questi precedenti sono indiscutibili, se la Camera ha votato un ordine del giorno dell'onorevole Taiani, quando non era ancora ministro, presentato nel maggio dell'anno scorso, il quale invitava l'onorevole Conforti a presentare questo disegno di legge; se l'onorevole Conforti, conseguente alla promessa fatta, il disegno di legge presentò, ed oggi noi stiamo qui a discuterlo, mi sembra che la Camera debba essere conseguente a sè ed approvarlo.

Questi precedenti dimostrano che non si tratta di bisogni fittizi, non sono escogitazioni nostre, ma delle necessità rivelate al Governo dai funzionari che sono sui luoghi, i soli e veri competenti a giudicare il male, dai funzionari che hanno l'alta vigilanza dello stato civile, come sono i procuratori generali che guardano alla sicurezza ed all'ordine dello Stato. Noi perciò rispetteremo la libertà morale di tutti, noi faremo ossequio al sentimento religioso; e diremo anzi che, uniformandoci alle aspirazioni della religione e della Chiesa, le quali vogliono che la società civile sia moralizzata, approviamo la legge appunto in omaggio a questo principio comune, affinché la famiglia comunque sia formata, comunque sia vincolata, venga rispettata mercè il riconoscimento innanzi all'autorità civile.

Io darò il mio voto favorevole a questa legge, conseguente al voto sfavorevole che diedi al disegno di legge sull'abuso dei ministri del culto.

Mi pareva che con quella proposta si entrasse in sacrestia, mi pareva (rispetto le opinioni di tutti) che in quella proposta di legge vi fosse qualche cosa che sconfinava dal potere civile che lo Stato deve avere sugli atti della società religiosa. Ma quando si tratta del matrimonio, dell'atto più solenne e costitutivo della società stessa, permettete, o signori, che io ricordi all'onorevole Varè che sono orgoglioso di appartenere ad una scuola la quale non dimenticò mai quali sono i diritti dello Stato e quelli della Chiesa. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Necito, il quale la cede all'onorevole Minghetti.

**MINGHETTI.** Veramente questo disegno di legge giunge inopinatamente alla discussione della Camera; non già che non fosse all'ordine del giorno da molto tempo, vi era anzi accompagnato da altre dieci o dodici proposte di legge; ma la discussione sulla legge delle strade ferrate, la quale suscitava tanti desiderii e tante controversie, su questo spettacoloso progetto, sul quale vi sono iscritti oratori a decine, pareva doversi prolungare nella Camera assai lungamente: e niuno avvertì alla possibilità che

tutto ad un tratto un così importante disegno di legge venisse in discussione. Ed io mi sarei volentieri taciuto, non avendo apparecchiato il pensiero sull'argomento, se non mi avesse indotto a chiedere di parlare un cenno fatto dall'onorevole Puccioni alla proposta di legge Vigliani, cenno che or ora è stato ribadito anche dall'onorevole Indelli. Però a me è parso che non sarebbe male il dichiarare quale fosse allora il pensiero del Ministero che io mi onorava di presiedere, e di dichiarare ancora quale sarebbe oggi il pensiero mio.

Io credo che in tesi generale l'onorevole Varè e l'onorevole Puccioni abbiano ragione; io credo che questa legge nel nostro diritto pubblico sia un regresso. Se la separazione completa dello Stato dalla Chiesa è il fine al quale noi miriamo, egli è certo che questa legge ci fa fare un passo indietro. La conseguenza logica di quei principii, che l'onorevole relatore ha citato del Mamiani, e che io accetto con tutto il cuore, sarebbe la legislazione che vige attualmente, e non quella che oggi si vuol fare.

Però questi principii generali, queste leggi astratte possono e debbono essere soggetti a modificazioni quando si presenta un vero male sociale da riparare, e qui sta tutta la questione.

Io non ho nessuna avversione assoluta alle leggi eccezionali, ed in questo ammiro ed amo il metodo inglese. Gli Inglesi, quante volte scorgono, per esempio, che la sicurezza pubblica è turbata in un ristretto, non esitano a sospendere l'*habeas corpus*, salvo a rimetterlo quando il pericolo sociale sia passato. Gli Inglesi, alcuni anni fa, trovarono che certi delitti brutali si erano moltiplicati in qualche provincia; or bene, la magistratura di quel gran paese non esitò un momento a proporre che temporaneamente si ripristinasse la pena della flagellazione (*flogging*).

Ora, mentre io dico che astrattamente questo disegno di legge segna un regresso nel principio da noi sostenuto, della separazione della Chiesa dallo Stato, non ho difficoltà a convenire d'altra parte, che, dato un inconveniente gravissimo, dato un male sociale, lo Stato abbia il diritto, direi anzi il dovere di porvi rimedio. Questo fu il concetto dell'onorevole Vigliani, senonchè nelle discussioni che qui non appariscono, ma che nel seno del Ministero precedono la presentazione di un progetto, vi fu sempre l'idea che questa legge non dovesse avere un carattere stabile, ma transitorio soltanto, che dovesse essere una legge eccezionale la quale potesse rimedio a mali nati (sia per una ragione o per altra che io ora non indago), mali di cui la severità della pena potesse impedirne la continuazione. E tale è ancora il mio concetto.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

Io non so se le statistiche che sono state presentate abbiano tutti gli inconvenienti che l'onorevole Varè ha accennato, so però che il male di cui si tratta è grave e non può non affliggere coloro i quali avevano veduto nell'articolo del Codice l'applicazione di un principio giusto e liberale. Ora, se di questo principio si abusa, io non nego alla società il diritto di difesa purchè sia nei limiti più ristretti possibili. E qui dirò che il disegno di legge attuale mi pare assai più severo e di quello del Vigliani, e di quello del Mancini e di tutti gli altri; mi pare che possa ricevere dei temperamenti e delle modificazioni, ma la sostanza può restare, purchè abbia un carattere speciale, quello della temporaneità. Se nella proposta di legge è espresso chiaramente che la legge non è stabile, che è fatta come provvedimento eccezionale per mettere rimedio a circostanze eccezionali, io posso accettarla; se invece deve stabilirsi come diritto pubblico, costante del regno d'Italia, io in questo caso la respingo, come non potrei accettare la sospensione delle libertà illimitatamente, mentre l'accetterei se in un distretto qualunque le condizioni della pubblica sicurezza fossero tali da richiedere un provvedimento eccezionale.

Ecco in brevi parole quale è il mio concetto, nè diverso da questo era il concetto dell'onorevole Vigliani, il quale, se avesse potuto condurre in porto la legge da lui proposta, e che come dissi era molto più temperata della presente, sono certo non avrebbe rifiutato di stabilire nella proposta stessa, o in qualche altra guisa il carattere della temporaneità: questa è per me la condizione *sine qua non* per dare il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

**MURATORI.** Se vi ha proposta di legge maturata e richiesta dalla coscienza generale del paese è questa certamente.

*Voci.* Forte! forte!

**MURATORI.** La obiezione principale che si accampa da coloro i quali hanno combattuto il disegno di legge, è l'offesa alla libertà.

L'onorevole Varè, or ora, a nome della libertà, chiamava i proponenti e i difensori della proposta di legge seguaci della scuola teologica, e tutti appartenenti alla stessa contrada.

L'onorevole Varè, cultore delle scienze giuridiche, non può ignorare che i pubblicisti i quali hanno scritto recentemente su questa questione in Italia, ed in favore del progetto, sono il Borgatti, il Cappelletti, il Mazzoleni, il Gabba, il Filomusi-Guelfi, il Piola, tutti dell'alta Italia, e seguaci della scuola

opposta a quella cui egli accennava. Del resto potrà dirsi teologica la illuminata e sapiente scuola illustrata dal Giannone e dal Tanucci? Piuttosto è a dirsi con maggior esattezza che vi sono individui i quali pretendono sostenere teorie di libertà che vanno a ritroso colla civiltà moderna. Essi si sono fermati a mezzo secolo addietro, e mostrano ignorare le vere funzioni dello Stato, e quella pleiade di scrittori che da Spencer a Schultz a Friedberg fondando la scuola positivista, hanno assegnato i veri limiti delle funzioni dello Stato, e la vera azione della libertà. Nelle Assemblee politiche le questioni non si discutono con la dialettica forense, nè con le nude disposizioni del Codice penale, ma da un punto di vista più elevato, avuto riguardo all'interesse dello Stato ed ai bisogni della società.

Lo stato moderno ha ottenuto un grande trionfo; con l'ufficio giuridico ha conquistato l'educativo, che l'antichità gli aveva riconosciuto e che la Chiesa gli aveva tolto.

La libertà della Chiesa, cui faceva allusione l'onorevole Varè, che cosa è mai?

« La vostra libertà della Chiesa (scriveva un egregio giovane rapito immaturamente all'Italia) viola il diritto e la libertà dello Stato; deve esser dunque ridotta nei suoi confini, oltre i quali perde il nome e l'essenza di libertà. »

La funzione dello Stato nella scuola, nel diritto di punire, nel modo di regolare i rapporti giuridici privati, in tutto lo svolgimento della sua azione, non può, nè deve rispondere ad una teoria astratta o assoluta; sarebbe assurdo. Le società moderne, riconquistando l'ufficio educativo, devono estrinsecarlo in tutti i loro atti e nelle loro leggi. « È il titolo più glorioso della loro libertà, » scriveva il Padelletti.

A nome della libertà si vorrebbe introdurre una merce avariata, consacrare i più grandi abusi, ed elevare a regola la violazione dei diritti dello Stato, sì che potrebbe ripetersi il detto di madama Roland: « Quanti delitti, o libertà, si commettono a nome tuo! »

L'onorevole Puccioni ha voluto premettere una dichiarazione reputata da lui necessaria, di non essere cioè d'accordo con l'onorevole Bortolucci, bensì con l'onorevole Arisi. Mi permetto però di ricordare che ieri l'onorevole Bortolucci, cominciando il suo discorso, dichiarava di convenire nelle idee dell'onorevole Arisi. Così dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Bortolucci abbiamo l'accordo completo tra lui, l'onorevole Arisi e l'onorevole Puccioni.

Io mi affretto a dichiarare che accetto il con-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

cetto informatore della legge, salvo a discutere più tardi sulle modificazioni a farsi nel progetto in discussione. Verrà il momento in cui discuteremo se converrà meglio accettare la dizione dell'onorevole Mancini, o quella della Commissione. Per ora limitiamoci alla discussione della parte sostanziale della legge.

E grave sorpresa fu per me ieri sentir combattere da questi banchi la legge. Avrei compreso che a nome della libertà combattendo l'istituto del matrimonio, tale quale è regolato dal nostro Codice civile, si fossero sostenute le teorie di Carlo Max. Era un'utopia, ma poteva meglio comprendersi. Invece a nome della libertà accettare il principio sanzionato nel Codice civile, che dichiara il matrimonio contratto civile, per negare poi le conseguenze che sono la sanzione penale, è assurdo ed illogico. No, signori, qui il concetto della libertà potrebbe risolversi nel voler far risorgere il matrimonio misto, nel volere l'intrusione se non la supremazia dell'autorità ecclesiastica a danno dello Stato. (Bene! a sinistra)

Signori, non rifarò la storia di questo disegno di legge già largamente e dottamente esposta dal mio egregio amico l'onorevole Parenzo nella sua splendida relazione: però mi permetto di ricordare all'onorevole Varè ed all'onorevole Puccioni, che ricordando le parole dell'onorevole Pisanelli dovevano, per essere esatti, ben pure ricordare le parole pronunziate dall'onorevole Vigliani relatore del progetto del primo libro del Codice civile. Quando diversi oratori in Senato richiesero la sanzione penale per la efficacia degli articoli 54 e 55 del Codice civile riproducendo l'articolo 190 del Codice francese, l'onorevole Pisanelli rispondeva: « che se lo Stato ricorre a sanzioni penali invade i diritti della Chiesa, viola i diritti della libertà religiosa. »

L'onorevole Vigliani però, da uomo di Stato, dichiarando prematuro per un male ipotetico stabilire sanzioni penali, soggiungeva che, quando la esperienza venisse a dimostrare che si abusasse dell'ignoranza, o semplicità dei cittadini, per indurli a non curare l'osservanza delle forme civili del matrimonio, e ne risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie, sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, le quali non potrebbero mai trovare congrua sede nel Codice civile. Ecco le parole dell'onorevole Vigliani che commentano ed interpretano le parole dell'onorevole Pisanelli. Tanto l'onorevole Vigliani, quanto l'onorevole Pisanelli, citati prima dall'onorevole Puccioni, e poi dall'onorevole Varè, sostenevano, non la inutilità della sanzione penale, ma la inopportunità, e, da uomini di Stato informati ai veri concetti dei principii di

sociologica, dicevano che lo Stato non può dettare teorie assolute, ma esaminare i fatti, e, secondo il risultato dei fenomeni, provvedere.

Dalla pubblicazione del Codice civile 1865, i lamenti furono vivaci. E sin dal primo momento tanto i procuratori del Re, quanto i procuratori generali, denunziarono i gravi inconvenienti e disordini nelle famiglie per la celebrazione del matrimonio religioso.

Si elevarono allora (intenda bene l'onorevole Varè che crede la questione immatura) da questi banchi non solo, ma anche dai banchi opposti, voci autorevoli a domandare a tutti i guardasigilli una proposta di legge. E primo l'onorevole De Falco ebbe a confermare che inconvenienti se ne erano verificati, e promise di studiare e d'approfondire meglio la questione. Più tardi, nel 1871, l'onorevole Crispi sosteneva la necessità di questa legge e l'applicabilità delle disposizioni esistenti nella legge belga.

Ora, dal 1871 al 1879, l'onorevole Varè, studioso com'è, avrà trovato una serie di circolari indirizzate da tutti i ministri che si sono succeduti, ai procuratori del Re ed ai procuratori generali, i quali hanno la responsabilità della regolarità degli atti dello stato civile, per conoscere la natura e l'estensione dei lamentati disordini. Avrà trovato una statistica, se non completa, certo assai concludente. Nè basta, fu ordinata ed eseguita un'inchiesta. E l'inchiesta provò luminosamente la necessità di questo disegno di legge. Non è esatto quindi affermare che non è nè matura nè studiata la questione. La proposta di legge in discussione è reclamata da tutti gli uomini onesti, è voluta dalle autorità competenti, è reclamata da tutti gli organi della pubblica opinione; ed il ministro ha ben fatto a presentare ed a fare sua la proposta dell'onorevole Conforti.

Dimostrata la necessità della legge, prima di rispondere poche parole all'onorevole Bortolucci (il quale per sostenere la sua tesi ha invocato con poca esattezza l'autorità del diritto romano) ed alle osservazioni del professore Carrara, ricordate da tutti gli oppositori, dall'onorevole Arisi all'onorevole Puccioni, permettetemi, o signori, che io ritorni nel vero terreno della questione.

L'azione dello Stato, lo ripeto ancora, non deve informarsi a teoriche astratte e assolute. Lo Stato ha ufficio giuridico, non solo, ma educativo. Lo Stato non è, come sostenevasi in altri tempi, un istituto di semplice tutela giuridica, esso, dirò coll'egregio Padelletti « è quello che storicamente è divenuto nel mondo moderno, la più alta personificazione della società civile, che ha le sue leggi, le sue necessità, il suo campo d'azione vastissimo. La

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

tutela dei diritti, la conservazione dell'ordine sociale rimangono ancora ufficio importantissimo dello Stato: ma il libero Stato ha ben altri e non meno elevati uffici. »

La libertà dello Stato esige che esso possa allontanare dal campo della sua azione ciò che ad esso si attraversa, sopra ogni altra cosa, che impedisca fatti e credenze le quali si oppongono ad un giusto apprezzamento delle sue istituzioni. La libertà finisce là dove essa offende il diritto degli altri, della massa dei cittadini e delle istituzioni dello Stato.

Ora, o signori, si potrà negare allo Stato il diritto di far cessare le violazioni e le offese che si fanno al diritto altrui e al diritto sanzionato dallo Stato? La legge civile ha fatto dell'istituto del matrimonio base della famiglia, un contratto civile. Questa disposizione deve o pur no essere eseguita? Deve essa restare lettera morta? Deve permettere il legislatore che, il concetto già proclamato dalla rivoluzione francese, la secolarizzazione cioè del matrimonio, rimanesse senza efficacia? Il disegno di legge, è bene riaffermarlo, è la conseguenza logica delle disposizioni degli articoli 54, 55 e seguenti del Codice civile.

E giacchè l'onorevole Bartolucci e gli altri hanno foggiate una storia per loro uso e consumo, permettete anche a me di citare brevi ricordi storici.

L'onorevole Bartolucci, pur dichiarandosi d'accordo coll'onorevole Arisi, sostenne che il matrimonio manteneva sempre il carattere religioso, appoggiando questa sua opinione alle disposizioni del diritto romano. Ora mi permetto far notare all'onorevole Bartolucci che il diritto romano ha consacrato un principio opposto al suo.

Giustiniano nelle sue istituzioni sancì espressamente queste massime: *Iustas nuptias inter se cives romani contrahunt, qui secundum legum praecepta coeunt; si adversus ea quae diximus aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur.*

E prima di Giustiniano, Teodosio e Valentiniano avevano affermato lo stesso concetto. E tutte le leggi registrate nelle istituzioni al titolo *de nuptiis*, e nel digesto, *de sponsalibus* sanzionano il principio del matrimonio regolato secondo le leggi.

Non ricorderò le disposizioni del Codice delle Due Sicilie, nè quelle del Codice parmense accennate or ora dall'onorevole Indelli. A me basterà ricordare i lavori della Commissione legislativa degli Stati Sardi nel 1850. Quella Commissione studiò lungamente le disposizioni del Codice civile Albertino; e l'onorevole Mancini uno dei componenti quella Commissione fin d'allora sostenne strenuamente la necessità della sanzione penale.

La Camera subalpina dopo alquanto tempo approvò la proposta sanzione, e per un solo voto, dal Senato quella legge fu respinta.

E poichè, signori, siamo nel piccolo Piemonte, da dove è venuta specialmente la celebre lotta tra la Chiesa e lo Stato, da dove è partita la celebre formula: Libera Chiesa in libero Stato, che, per me, come dissi altra volta, si risolve in servaggio dello Stato alla Chiesa, che per me si risolve in negazione assoluta della libertà dello Stato, mentre i due termini del problema non sono identici; io mi varrò dell'opinione di uno dei più strenui campioni di questa formola. Il compianto Pier Carlo Boggio, malgrado fosse sostenitore di quella formola non solo, ma propenso a fare concessioni alla Chiesa, così esprimevasi sul matrimonio nel suo libro: *La Chiesa e lo Stato*.

« Importa grandemente definire le condizioni di capacità dei contraenti; gli impedimenti, e le dispense, la forma della celebrazione non solo ma le conseguenze giuridiche del matrimonio valido, le sanzioni contro la violazione, e l'omissione del prescritto della legge, ecco in iscorcio a che cosa deve provvedere la civile potestà.

« Il matrimonio non esiste per lo Stato che come atto civile e produce effetti civili, laonde egli è solo per questo rispetto che lo Stato se ne deve occupare. »

Ecco le parole dell'onorevole Boggio, che vengono a sorreggere l'assunto della Commissione, e sono la più calda difesa del disegno di legge ministeriale.

Onorevole presidente, non potrei continuare. Se mi permette...

**PRESIDENTE.** Riposi. La seduta è sospesa per 5 minuti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Muratori ha facoltà di proseguire il suo discorso. Prego di fare silenzio, onorevoli deputati.

**MURATORI.** L'onorevole Puccioni ha sostenuto oggi che le disposizioni del disegno di legge attuale erano un regresso e che noi saremmo entrati in chiesa per sottoporci al prete.

Ora io non lo credo. Ho già dimostrato qual è l'ufficio dello Stato. Noi, con la legislazione attuale, senza sanzioni penali, abbiamo il contrario di quello che ha sostenuto l'onorevole Puccioni. Noi abbiamo il riconoscimento dell'autorità ecclesiastica, il disprezzo della legge.

Diffatti, affermato il matrimonio come contratto civile, il legislatore viene a turbare la coscienza dei cittadini, statuendone la precedenza? Il legislatore viola la libertà delle credenze? Entra in chiesa quando fissa il modo come il contratto deve svol-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

gersi ed essere adempiuto? No, certamente. La legge deve essere sempre l'espressione dei bisogni dei tempi in cui viviamo.

« Il legislatore (diceva bene Spencer) e l'uomo di Stato devono avanti tutto studiare i fenomeni sociali; sapere regolarli e dirigerli, onde ottenere quell'unità che conduce al miglioramento ed al benessere sociale. »

Ora, signori, penetriamoci per poco delle condizioni di cultura e di educazione del nostro paese. La statistica allegata nel progetto di legge, sia pure incompleta; i rapporti dei procuratori generali, i fatti quotidiani non provano l'esistenza del male e non in limitate proporzioni?

Il danno grave è per la donna, per i figli, per la famiglia. Le donne delle nostre campagne ed anche in Toscana credono in buona fede ben fatto il matrimonio dinanzi al prete.

ALLI-MACCARANI. No, no! Domando di parlare per un fatto personale. (*ilarità — Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

MURATORI. All'onorevole Alli-Maccarani, che mi ha interrotto, ricorderò fra i tanti fatti uno solo cui accennava questa mane l'onorevole Serristori. Nei di lui possessi una povera donna aveva contratto solo il matrimonio religioso; più tardi avendo avuto la disgrazia di perdere il marito, il padre del marito voleva metterla fuori casa, dichiarandole che non era moglie del figlio. Immaginate la sorpresa di quella povera donna, che aveva sin allora ignorato le disposizioni del Codice civile. (*Rumori — Il deputato Bortolucci interrompe*)

Onorevole Bortolucci, io rispondo ad una interruzione dell'onorevole Maccarani che in Toscana le donne delle campagne conoscono gli articoli del Codice civile. Rispondo con fatti che non è esatto quanto ha affermato l'onorevole Alli-Maccarani.

Lo ripeto, in quasi tutte le campagne d'Italia, le donne ignorano quasi la esistenza degli ufficiali dello stato civile per celebrare il matrimonio.

ALLI-MACCARANI. Non ci sono tanti cretini.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Maccarani.

MURATORI. Le statistiche sono esatte. A nome della libertà si vuole persino negare l'eloquenza delle cifre. Ma di ciò mi occuperò quanto prima.

Manifestato in tutta la sua forza il male, lo Stato deve provvedere e riparare con efficacia e con la sanzione penale. Nè è un reato di creazione politica, come diceva l'onorevole Puccioni; è un reato che turba l'ordine delle famiglie, che viola la sovranità del diritto dello Stato. E qui mi impresterò le parole dello stesso onorevole Carrara, il quale, pubblicando il suo lavoro sulle tre concubine, dimen-

ticava che nel primo volume dell'opera sua insigne di diritto penale aveva fatto la distinzione dalla scienza accettata tra il dolo subbiettivo ed il dolo obbiettivo che offende la sovranità ed il diritto dello Stato. Noi siamo su questo terreno...

BORTOLUCCI. Oooh!

MURATORI. L'onorevole Bortolucci farà *Oooh!* quando parlerò della teorica dello stesso autore...

BORTOLUCCI. Sono dottrine vecchie.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Bortolucci; la prego.

MURATORI. Tanto meglio se sono dottrine vecchie, ma ieri ella le ha dimenticate.

BORTOLUCCI. Le ho ripetute a chiare note.

PRESIDENTE. Non interrompa.

La prego, onorevole Muratori, di proseguire il suo discorso e di non suscitare tanti fatti personali.

MURATORI. Se permette...

PRESIDENTE. È indisposto?

MURATORI. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori, dichiarando di essere indisposto, domanda di rimandare a domani il suo discorso.

Domani seduta pubblica alle 2.

La seduta è levata alle 6 05.

#### Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del disegno di legge sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso (*Urgenza*).

#### Discussione dei disegni di legge:

2° Ossario sul Gianicolo pei morti per la difesa e liberazione di Roma nel 1849 e nel 1870 (*Urgenza*);

3° Ordinamento degli arsenali della regia marina (*Urgenza*);

4° Trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare;

Seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione di nuove linee ferroviarie.

